



RACCOLTA COORDINATA DELLE NORME IN MATERIA ELETTORALE

Avvertenza

Il presente testo non costituisce fonte normativa né di produzione né di cognizione, ma solo strumento ricognitivo delle norme vigenti nella materia di riferimento, finalizzato ad agevolare l'utente nelle sue ricerche. Hanno, quindi, valore esclusivamente i singoli testi normativi così come promulgati e pubblicati. Si precisa, altresì, che il presente documento non ha carattere di autenticità. Il testo potrebbe contenere anche errori. Per accedere ai testi originali ed autentici è necessario consultare - per gli atti normativi pubblicati dall'1 gennaio 2012 - il Bollettino Ufficiale on line (www.bollettinoufficiale.sm) e - per gli atti normativi antecedenti a tale data - il Bollettino Ufficiale in formato cartaceo.



TESTO COORDINATO LEGGE ELETTORALE

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO DELLA LEGGE ELETTORALE

- [Legge 25 febbraio 1974 n. 17 \(Codice Penale\)](#)
- [Legge 31 gennaio 1996 n.6](#)
- [Decreto 24 settembre 1996 n.122](#)
- [Legge 14 marzo 1997 n.35](#)
- [Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1](#)
- [Errata Corrige alla Legge Qualificata n.1/2007 \(in data 18 luglio 2007\)](#)
- [Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1](#)
- [Legge Qualificata 17 marzo 2016 n.1](#)
- [Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3](#)
- [Legge 19 aprile 1979 n.13](#)
- [Legge 11 marzo 1981 n.21](#)
- [Legge 16 settembre 1993 n.105](#)
- [Legge 24 febbraio 1994 n.22](#)
- [Legge 27 settembre 2013 n.127](#)
- [Legge 30 novembre 2000 n.114](#)
- [Legge 10 ottobre 2002 n.97](#)
- [Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55](#)
- [Legge 17 novembre 2005 n.165](#)
- [Legge 23 novembre 2005 n.170](#)
- [Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184](#)
- [Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n.185](#)
- [Legge 29 luglio 2013 n.100](#)
- [Legge Qualificata 18 giugno 2015 n.2](#)
- [Errata Corrige alla Legge Qualificata n.2/2015 \(in data 24 giugno 2015\)](#)
- [Decreto Delegato 10 novembre 2015 n.166](#)
- [Legge 22 maggio 2017 n. 50](#)
- [Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3](#)
- [Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2](#)
- [Errata Corrige alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2 \(in data 16 settembre 2019\)](#)
- [Legge Qualificata 16 settembre 2019 n. 3](#)
- [Errata corrige alla Legge Qualificata 16 settembre 2019 n. 3 \(in data 10 ottobre 2019\)](#)
- [Errata corrige alla Legge Qualificata 16 settembre 2019 n. 3 \(in data 24 ottobre 2019\)](#)
- [Legge Qualificata 31 agosto 2020 n.2](#)



**Legge 31 gennaio 1996 n. 6
LEGGE ELETTORALE**

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dal Decreto 24 settembre 1996 n. 122, dalla Legge 14 marzo 1997 n. 35, dalla Legge 30 novembre 2000 n. 114, dalla Legge 10 ottobre 2002 n. 97, dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170, dalla Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1, dall'Errata Corrige alla Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 (in data 18 luglio 2007), dalla Legge Qualificata 5 agosto 2008 n. 1, dalla Legge Qualificata 17 marzo 2016 n. 1, dalla Legge Qualificata 23 agosto 2016 n. 3, dalla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2, dall'Errata Corrige alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2 (in data 16 settembre 2019), dalla Legge Qualificata 16 settembre 2019 n. 3, dalla Errata Corrige alla Legge Qualificata 16 settembre 2019 n. 3 (in data 10 ottobre 2019), dalla Errata Corrige all'allegato A della Legge Qualificata 16 settembre 2019 n. 3 (in data 24 ottobre 2019), Legge Qualificata 31 agosto 2020 n. 2.

(Aggiornato al 18 dicembre 2023)

**CAPITOLO I
CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE**

ART.1

1. Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni che non si trovino in alcuna delle condizioni previste all'articolo 2 o per i quali sia decorso il termine di cui all'articolo 3.

ART.2

1. Dalla funzione elettorale sono esclusi:

- a) gli interdetti per infermità di mente, nonché coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura;
- b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno;
- c) i condannati per i reati contro i diritti politici;
- d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici.

2. I condannati di cui alle lettere b) c) e d) sono riammessi alla funzione elettorale qualora si sia verificata l'estinzione del reato successivamente alla condanna nelle ipotesi previste dall'articolo 52, secondo comma del Codice Penale, o l'estinzione della pena ai sensi dell'articolo 112, ad eccezione di quella indicata sub 1), del Codice Penale.¹

¹ Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)

Art.2

1.Dalla funzione elettorale sono esclusi:



ART.3

1. I cittadini sammarinesi il cui rapporto di discendenza originaria, verificato in sede di richiesta di accertamento della cittadinanza, si è interrotto per oltre una generazione, sono iscritti nelle liste elettorali decorso il termine di tre anni dall'accoglimento della domanda che dovranno presentare personalmente all'Ufficiale di Stato Civile.
2. Ai fini di cui sopra si intende per interruzione di oltre una generazione la mancata iscrizione nelle liste elettorali degli ascendenti fino al I° grado e dei collaterali fino al II° grado di parentela.

ART.4

1. Le sezioni elettorali sono istituite nel territorio dei Castelli di Città, Borgo Maggiore, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle e a Dogana; con decreto delegato, su proposta della Commissione Elettorale, verrà stabilito il numero delle sezioni elettorali per ogni sede nonché l'istituzione di un seggio speciale riservato ai malati intrasportabili presenti in territorio. L'elettore esercita il diritto di voto nella sezione elettorale cui è assegnato il territorio nel quale ha la residenza. Se trasferisce la residenza in altra sezione esercita il diritto di voto in tale sezione. Se ha la residenza fuori dal territorio della Repubblica esercita il diritto di voto in una delle sezioni riservate agli elettori residenti all'estero, istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle. La Commissione Elettorale detta i criteri di assegnazione degli elettori residenti all'estero alle sezioni riservate.
2. Ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di 900 elettori, né meno di 400. Ad ogni sezione riservata agli elettori residenti all'estero non possono essere assegnati più di 2500 elettori, né meno di 800. Il numero di elettori assegnato ad ogni sezione elettorale potrà essere variato con decreto delegato su proposta della Commissione Elettorale.²

a) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente, nonché coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura;

b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno;

c) i condannati per i reati contro i diritti politici;

d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici;

2. I condannati di cui alle lettere b) c) e d) sono riammessi alla funzione elettorale qualora si sia verificata l'estinzione del reato successivamente alla condanna nelle ipotesi previste dall'articolo 52, secondo comma del Codice Penale, o l'estinzione della pena ai sensi dell'articolo 112, ad eccezione di quella indicata sub 1), del Codice Penale.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1

Art. 1 (Esclusione dalla funzione elettorale)

Il primo comma dell'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Dalla funzione elettorale sono esclusi:

- a) gli interdetti per infermità di mente, nonché coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura;
- b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno;
- c) i condannati per i reati contro i diritti politici;
- d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici.”

² **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.4



ART.5 [ABROGATO]³

CAPITOLO II

1.L'elettore esercita il diritto di voto nella sezione elettorale nella quale è assegnato il territorio nel quale ha la residenza. Se trasferisce la residenza in altra sezione esercita il diritto di voto in sezione.

Se trasferisce la residenza fuori dal territorio della Repubblica continua ad esercitare il diritto di voto nella sezione nella quale ha avuto luogo l'ultima residenza.

2.L'elettore che risiede fuori dal territorio della Repubblica o che è nato all'estero e, comunque, in tutti i casi nei quali non sia possibile determinare con certezza l'ultima residenza, esercita il diritto di voto nella sezione nella quale ha avuto l'ultima residenza il suo ascendente paterno. I coniugi che abbiano avuto una diversa ultima residenza sono assegnati dalla Commissione Elettorale ad una unica sezione, fatta salva la possibilità di richiedere nel termine previsto al primo comma dell'articolo 7 l'assegnazione alla diversa e pertinente sezione elettorale; le elettrici che abbiano acquisito la cittadinanza sammarinese per matrimonio sono iscritte nel medesimo seggio elettorale del marito.

3.In tutti i casi nei quali non sia possibile l'identificazione dell'ultima residenza, la Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 provvederà, tramite sorteggio, all'iscrizione in una delle sezioni elettorali nelle quali è suddiviso il territorio. Tali nuove iscrizioni saranno equamente distribuite fra i seggi di ogni sezione.

4.Ad ogni sezione elettorale normale non possono essere assegnati più di 700 elettori, né meno di 50.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 2 (Sezioni elettorali)

L'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

"1. Le sezioni elettorali sono istituite nel territorio dei Castelli di Città, Borgo Maggiore, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle e a Dogana; con decreto delegato, su proposta della Commissione Elettorale, verrà stabilito il numero delle sezioni elettorali per ogni sede nonché l'istituzione di un seggio speciale riservato ai malati intransportabili presenti in territorio. L'elettore esercita il diritto di voto nella sezione elettorale cui è assegnato il territorio nel quale ha la residenza. Se trasferisce la residenza in altra sezione esercita il diritto di voto in tale sezione. Se ha la residenza fuori dal territorio della Repubblica esercita il diritto di voto in una delle sezioni riservate agli elettori residenti all'estero, istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle. La Commissione Elettorale detta i criteri di assegnazione degli elettori residenti all'estero alle sezioni riservate.

2. Ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di 700 elettori, né meno di 150. Ad ogni sezione riservata agli elettori residenti all'estero non possono essere assegnati più di 1400 elettori, né meno di 300. Il numero di elettori assegnato ad ogni sezione elettorale potrà essere variato con decreto delegato su proposta della Commissione Elettorale."

Legge Qualificata 31 agosto 2020 n. 2 Art. 1

(Modifica al comma 2 dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della Legge n.6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

"2. Ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di 900 elettori, né meno di 400. Ad ogni sezione riservata agli elettori residenti all'estero non possono essere assegnati più di 2500 elettori, né meno di 800. Il numero di elettori assegnato ad ogni sezione elettorale potrà essere variato con decreto delegato su proposta della Commissione Elettorale."

³ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.5

1.Al fine di tutelare il rispetto del diritto di voto per l'elezione del Consiglio Grande e Generale, è disposta l'organizzazione, a carico dello Stato, di viaggi da e per l'estero riservati agli elettori.

2.Le modalità e le possibilità di applicazione e di attuazione di quanto disposto al comma che precede, con le dovute garanzie di volontario, uguale accesso e di controllo, saranno previste da apposita legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto 24 settembre 1996 n.122

Articolo Unico

L'articolo 5 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 "Legge Elettorale" che dispone l'organizzazione, a carico dello Stato, di viaggi da e per l'estero riservati agli elettori per l'elezione del Consiglio Grande e Generale, è abrogato con effetto dalla pubblicazione del presente decreto.



FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

ART.6

1. Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate dalla Commissione di cui al comma 3, sono distinte per uomini e donne, sono compilate per ordine alfabetico e per ogni elettore indicano:

- a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita ed il codice ISS;
- b) l'indirizzo di residenza.

2. Le liste elettorali devono essere autenticate nell'ultima pagina, dopo l'ultimo elettore iscritto, dall'Ufficiale di Stato Civile - Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato; con l'atto di autenticazione è indicato il numero degli elettori iscritti.

3. Alla compilazione delle liste elettorali attende una Commissione formata da:

- il Segretario di Stato per gli Affari Interni, che la presiede;
- l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato;
- il Cancelliere del Tribunale [Commissariale] Civile e Penale;
- il responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità all'Estero del Dipartimento Affari Esteri;
- sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura.

4. La Commissione Elettorale, le cui deliberazioni sono valide se prese a maggioranza, ha il compito di rivedere ed integrare, ogni anno, le liste elettorali e di renderle pubbliche, entro e non oltre il 31 gennaio.

5. La pubblicità delle liste elettorali si realizza per il tramite dei [Cursori del Tribunale Commissariale]⁴, con il deposito presso l'Ufficio Elettorale di Stato e con l'affissione in ogni sezione elettorale nonché con il deposito presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che ne curerà l'inoltro alle sedi consolari o delle Missioni diplomatiche, ove manchi il Consolato, ed alle sedi delle Associazioni di Sammarinesi all'estero giuridicamente riconosciute.

6. In occasione delle operazioni di cui al quarto comma, devono anche essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre successivo.⁵

⁴ Leggasi "degli Ufficiali Giudiziari del Tribunale"

⁵ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.6

1. Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate dalla Commissione di cui al comma 3, sono distinte per uomini e donne, sono compilate per ordine alfabetico e per ogni elettore indicano:

- a) il cognome ed il nome e lo stato civile;
- b) la residenza.

2. Le liste elettorali devono essere autenticate, pagina per pagina, dopo l'ultimo elettore iscritto, dall'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato. Nell'ultima pagina, con l'atto di autenticazione, è indicato il numero degli elettori iscritti.

3. Alla compilazione delle liste elettorali attende una Commissione formata da:

- il Segretario di Stato per gli Affari Interni, che la presiede;
- l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato;
- il Cancelliere del Tribunale Commissariale Civile e Penale;
- il responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità all'Estero del Dipartimento Affari Esteri;
- sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura.

4. La Commissione Elettorale, le cui deliberazioni sono valide se prese a maggioranza, ha il compito di rivedere ed integrare, ogni anno, le liste elettorali e di renderle pubbliche, entro e non oltre il 31 gennaio.



ART.7

1. Entro le ore dodici del 28 febbraio, o del giorno immediatamente successivo se il 28 febbraio è festivo, ogni cittadino, anche se non direttamente interessato, può presentare reclamo orale o scritto avanti l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, contro la iscrizione o la esclusione dalle liste elettorali o l'erronea attribuzione alla sezione elettorale nonché contro il mancato recepimento di variazioni anagrafiche o di stato civile. Quando il reclamo è fatto in forma orale, lo stesso viene verbalizzato dall'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.
2. Sui reclami decide inappellabilmente, entro il quindici marzo, il Commissario della Legge.
3. Esaurite le procedure di cui ai commi che precedono, le liste elettorali sono dichiarate definitive e non possono modificarsi che in forza alla revisione annuale di cui all'articolo 6, quarto comma.
4. Alle elezioni partecipano gli iscritti nelle liste definitivamente approvate, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età al giorno della votazione compreso.

5. La pubblicità delle liste elettorali si realizza per il tramite dei Cursori del Tribunale Commissariale, con il deposito presso l'Ufficio Elettorale di Stato e con l'affissione in ogni sezione elettorale nonché con il deposito presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che ne curerà l'inoltro alle sedi consolari o delle Missioni diplomatiche, ove manchi il Consolato, ed alle sedi delle Associazioni di Sammarinesi all'estero giuridicamente riconosciute.

6. In occasione delle operazioni di cui al quarto comma, devono anche essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre successivo.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 30 novembre 2000 n.114

Art.7

Modifica dell'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.31

L'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.31 "Legge Elettorale" è così integrato:

1. Il cittadino che compie il 18° anno di età successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non residente anagraficamente ed effettivamente nel territorio e figlio di cittadino nato e residente all'estero è iscritto nelle liste elettorali della Repubblica a seguito di apposita domanda.
2. La domanda di cui al punto 1 del presente articolo deve essere presentata personalmente all'Ufficio di Stato Civile, dopo il compimento della maggiore età, decorso un anno dall'acquisto della effettiva residenza anagrafica nel territorio.
3. Il cittadino di cui al punto 1 del presente articolo è iscritto nelle liste elettorali d'ufficio se residente anagraficamente ed effettivamente da almeno cinque anni precedenti il raggiungimento della maggiore età.

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1

Art.13

1. L'articolo 7 della Legge 30 novembre 2000 n.114 è abrogato.

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 7 della Legge n. 114/2000, l'articolo 6 della Legge n.6/1996 è considerato ripristinato nella sua formulazione originaria.

Legge Qualificata 31 agosto 2020 n.2 Art. 2

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della Legge n.6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

"1. Le liste elettorali, una per sezione, sono formate dalla Commissione di cui al comma 3, sono distinte per uomini e donne, sono compilate per ordine alfabetico e per ogni elettore indicano:

- a) Il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita ed il codice ISS;
- b) l'indirizzo di residenza."

Legge Qualificata 31 agosto 2020 n.2 Art. 3

(Modifiche al comma 2 dell'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della Legge n.6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

"2. Le liste elettorali devono essere autenticate nell'ultima pagina, dopo l'ultimo elettore iscritto, dall'Ufficiale di Stato Civile – Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato; con l'atto di autenticazione è indicato il numero degli elettori iscritti."



ART.8

1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 deve anche procedere, almeno una volta all'anno, alla cancellazione dalle liste degli elettori che, dopo la revisione annuale, siano incorsi in una delle cause di incapacità di cui all'articolo 2 od abbiano perduto il requisito della cittadinanza di cui all'articolo 1. Alla cancellazione per morte provvede d'ufficio l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.
2. Le liste elettorali definitive sono ostensibili a tutti nell'Ufficio Elettorale di Stato, ove dovranno essere conservate.

CAPITOLO III COLLEGIO ELETTORALE E CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

ART.9

1. Il Consiglio Grande e Generale è composto di sessanta membri.
2. Il Consiglio Grande e Generale si rinnova nella sua totalità ogni cinque anni ovvero qualora:
 - a) per qualsiasi causa venga a perdere trenta dei suoi componenti;
 - b) non approvi il programma di governo ovvero lo approvi con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40;
 - c) non nomini i Segretari di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, ovvero li nomini con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40.
3. Nei casi previsti dal comma secondo, i Capitani Reggenti sciolgono il Consiglio Grande e Generale e convocano i comizi elettorali per la nuova elezione ai sensi dell'articolo 3 della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n.185.⁶

⁶ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n.6)**

Art.9

1. Il Consiglio Grande e Generale è composto di sessanta membri.
2. Il Consiglio Grande e Generale si rinnova nella sua totalità ogni cinque anni o quando, per qualsiasi causa, viene a perdere la metà più uno dei suoi componenti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1

Art. 3 (Composizione del Consiglio Grande e Generale)

L'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è sostituito dal seguente:

- “1. Il Consiglio Grande e Generale è composto di sessanta membri.
2. Il Consiglio Grande e Generale si rinnova nella sua totalità ogni cinque anni ovvero qualora:
 - a) per qualsiasi causa venga a perdere trenta dei suoi componenti;
 - b) non approvi il programma di governo ovvero lo approvi con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40;
 - c) non nomini i Segretari di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, ovvero li nomini con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40.
3. Nei casi previsti dal comma secondo, i Capitani Reggenti sciolgono il Consiglio Grande e Generale e convocano i comizi elettorali per la nuova elezione ai sensi dell'articolo 3 della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n.185.”.



ART.10

1. Per l'elezione del Consiglio Grande e Generale il corpo elettorale costituisce un collegio unico.
2. L'elezione si svolge a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

ART.11

1. Con il decreto reggenziale di scioglimento del Consiglio Grande e Generale i Capitani Reggenti convocano, con pubblico manifesto, i comizi per l'elezione del Consiglio Grande e Generale da tenersi non prima del sessantesimo giorno successivo allo stesso decreto di scioglimento.
[2.]⁷ Il Consiglio Grande e Generale, ancorché sciolto, viene convocato per l'elezione dei Capitani Reggenti secondo i termini previsti dalla legge o in via straordinaria dai Capitani Reggenti.
2. Con apposita legge saranno stabilite, nel rispetto del principio della parità, la divulgazione e la pubblicità delle liste nonché la disciplina della campagna elettorale.⁸

ART.12

1. Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato predispone i certificati di iscrizione nelle liste elettorali per gli iscritti nelle liste stesse che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o lo compiano entro il giorno delle elezioni compreso.
2. I certificati d'iscrizione devono essere consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.
3. Il certificato d'iscrizione deve indicare, assieme ai dati relativi all'elettore, anche la sezione elettorale alla quale l'elettore appartiene, il luogo ove la stessa è istituita, il giorno e l'ora di apertura e di chiusura della votazione. Deve altresì recare il tagliando che dovrà essere staccato dal Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione all'atto dell'esercizio di voto.

⁷ Il presente comma introdotto con Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 dovrebbe più correttamente intendersi indicato come comma 1 bis.

⁸ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.11

1. I comizi per l'elezione del Consiglio Grande e Generale sono convocati dai Capitani Reggenti con pubblico manifesto almeno novanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.
2. Con apposita legge saranno stabilite, nel rispetto del principio della parità, la divulgazione e la pubblicità delle liste nonché la disciplina della campagna elettorale.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1

Art. 4 (Termini per la convocazione dei comizi elettorali)

Il primo comma dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

- "1. Con il decreto reggenziale di scioglimento del Consiglio Grande e Generale i Capitani Reggenti convocano, con pubblico manifesto, i comizi per l'elezione del Consiglio Grande e Generale da tenersi non prima del sessantesimo giorno successivo allo stesso decreto di scioglimento.
2. Il Consiglio Grande e Generale, ancorché sciolto, viene convocato per l'elezione dei Capitani Reggenti secondo i termini previsti dalla legge o in via straordinaria dai Capitani Reggenti."



4. I certificati d'iscrizione sono inviati dall'Ufficio Elettorale di Stato a mezzo del servizio postale, per posta ordinaria agli elettori con residenza in territorio e per semplice raccomandata agli elettori con residenza fuori dal territorio della Repubblica.⁹

ART.13

1. Gli elettori che non abbiano ricevuto i certificati elettorali entro il termine di cui all'articolo 12, secondo comma, possono personalmente ritirarli, ad iniziare dal decimo giorno precedente quello delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, presso l'Ufficio Elettorale di Stato, che resterà aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9 alle ore 19 e, nel giorno delle elezioni, per tutta la durata delle operazioni di voto. Della consegna è fatta annotazione in apposito registro.

⁹ Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)

Art.12

1. Entro il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato deve avere predisposto i certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per gli iscritti nelle liste stesse che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o lo compiano entro il giorno delle elezioni compreso.

2. I certificati d'iscrizione devono essere consegnati agli elettori entro il quindicesimo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.

3. Il certificato d'iscrizione deve indicare, assieme ai dati relativi all'elettore, anche la sezione elettorale alla quale l'elettore appartiene, il luogo ove la stessa è istituita, il giorno e l'ora di apertura e di chiusura della votazione. Deve altresì recare il tagliando che dovrà essere staccato dal Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione all'atto dell'esercizio di voto.

4. I certificati d'iscrizione sono notificati a mezzo del servizio postale per lettera raccomandata e per il tramite dei Cursori del Tribunale Commissariale.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 5 (Termine per la predisposizione dei certificati elettorali)

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficiale di Stato Civile-Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato predispone i certificati di iscrizione nelle liste elettorali per gli iscritti nelle liste stesse che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o lo compiano entro il giorno delle elezioni compreso.”.

Legge 29 luglio 2013 n.100

Art. 17

1. Alla notificazione degli atti amministrativi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli in materia tributaria nonché quelli che irrogano sanzioni amministrative, provvede l'Ufficio che ha emanato l'atto a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli atti in materia elettorale esclusivamente in relazione alla notificazione dei certificati elettorali.

2. La notificazione si considera avvenuta in caso di giacenza per trenta giorni presso il servizio postale.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 1 della Legge 17 maggio 1984 n.49.

4. In tutte le disposizioni di legge nelle quali, per tali atti, si fa riferimento alla notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario, provvede l'Ufficio competente, ivi comprese le notifiche *ad valvas*, che vengono effettuate mediante affissione all'Albo dell'Ufficio.

5. La notificazione di atti in attuazione della collaborazione internazionale in materia amministrativa avviene ai sensi del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 17 maggio 1984 n. 49 come sostituito dal seguente articolo 18.

Legge Qualificata 31 agosto 2020 n.2 Art. 4

(Modifiche al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche)

1. Il comma 4 dell'articolo 12 della Legge n.6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

“4. I certificati di iscrizione sono inviati dall'Ufficio Elettorale di Stato a mezzo del servizio postale, per posta ordinaria agli elettori con residenza in territorio e per semplice raccomandata agli elettori con residenza fuori dal territorio della Repubblica.”.



2. Se il certificato elettorale sia stato smarrito o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente all'Ufficio Elettorale di Stato e previa annotazione in apposito registro, di ottenere un duplicato, munito di speciale contrassegno sul quale è annotata la dichiarazione che trattasi di duplicato.

CAPITOLO IV FORMALITÀ PRECEDENTI LE VOTAZIONI

ART.14

1. Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno novanta elettori e depositate, non più tardi delle ore dodici del quarantesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio di Stato Civile-Servizi Demografici ed Elettorali che ne rilascia ricevuta.

2. Le firme degli elettori-presentatori, contenute in atto unico o separate, devono essere autenticate da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile.

3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né i candidati di una lista possono sottoscrivere la lista stessa o altra lista, pena la nullità delle sue sottoscrizioni. I contravventori sono puniti con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00, irrogata dalla Commissione Elettorale.

4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche e a provvedere alle sostituzioni di cui all'articolo 16, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale ed a designare, non più tardi delle ore dodici del terzo giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale. Si applicano ai rappresentanti di lista le incompatibilità previste dal comma 2 dell'articolo 23.

5. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare e, qualora detta lista non partecipi ad una coalizione, il programma di governo.

6. Le forze politiche che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenute a far presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Le liste dei candidati non possono far uso di contrassegni che riproducono simboli e/o nomi notoriamente utilizzati da altre liste.

7. Qualora due o più forze politiche intendano costituire una coalizione ai fini elettorali, i rappresentanti legali o specificamente designati delle stesse sottoscrivono, con firma autenticata, apposita dichiarazione che riporti l'espresso impegno a formare insieme una maggioranza di governo per l'intera legislatura, e che contenga, nel suo corpo o in allegato, il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione nonché il programma di governo.

8. Nell'atto di presentazione della lista che partecipa alla coalizione, la dichiarazione di cui al comma che precede, compresi gli eventuali allegati, è espressamente richiamata. Pertanto la sottoscrizione della lista da parte dei presentatori e l'accettazione della candidatura da parte dei candidati costituiscono manifestazione di consenso alla costituzione della coalizione e al programma di governo.

8 bis. Entro le novantasei ore successive alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 1, le liste o coalizioni di liste hanno l'obbligo di depositare un allegato al programma di governo (Allegato A), pena l'esclusione dalla consultazione elettorale, in



cui dichiarare se intendono o meno affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 – la fase di negoziazione per formare la maggioranza, ai sensi dei commi 11 e 12 del sopracitato articolo 40, con l'indicazione delle liste o coalizioni di liste depositate ai sensi rispettivamente dei precedenti commi 1 e 7 con cui si intende negoziare. La lista o la coalizione di liste che ha ricevuto dalla Reggenza il mandato di cui ai commi 11 e 12 non può affrontare la negoziazione con liste o coalizioni di liste non indicate nell'allegato al programma di governo di cui al presente comma.

9. La dichiarazione di cui al comma 7, compresi gli eventuali allegati, è depositata ai sensi del primo comma.

9 bis. La Commissione Elettorale, ai sensi dell'articolo 16, deve verificare anche la sussistenza dei requisiti di cui al comma 8 *bis*.¹⁰

¹⁰ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.14

1. Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno sessanta elettori e depositate, non più tardi delle ore 12 del quarantesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio di Stato Civile-Servizi Demografici ed Elettorali, che ne rilascia ricevuta.

2. Le firme degli elettori-presentatori, contenute in atto unico o separate, devono essere autenticate da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile.

3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati, pena la nullità delle sue sottoscrizioni. I contravventori sono puniti con la sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila.

4. La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche ed a provvedere alle sostituzioni di cui all'articolo 16, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale ed a designare, non più tardi delle ore dodici del giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale.

5. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare.

6. Le forze politiche che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a far presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Le liste dei candidati non possono far uso di contrassegni che riproducono simboli e/o nomi notoriamente utilizzati da altre liste.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 6 (Presentazione delle liste e facoltà di collegamento fra esse)

L'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è sostituito dal seguente:

"1. Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno novanta elettori e depositate, non più tardi delle ore dodici del quarantesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali che ne rilascia ricevuta.

2. Le firme degli elettori-presentatori, contenute in atto unico o separate, devono essere autenticate da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile.

3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati né i candidati di una lista possono sottoscrivere la lista stessa o altra lista, pena la nullità delle sue sottoscrizioni. I contravventori sono puniti con la sanzione pecuniaria di Euro 500,00, irrogata dalla Commissione Elettorale.

4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche e a provvedere alle sostituzioni di cui all'articolo 16, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale ed a designare, non più tardi delle ore dodici del giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale.

5. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare.

6. Le forze politiche che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenute a far presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo. Le liste dei candidati non possono fare uso di contrassegni che riproducono simboli e/o nomi notoriamente utilizzati da altre liste.



7. Qualora due o più liste intendano presentarsi in coalizione, i presentatori delle liste, contestualmente al deposito del contrassegno di cui al comma che precede, devono depositare altresì la dichiarazione di appartenenza alla coalizione, il suo nome e l'eventuale contrassegno della coalizione medesima. La dichiarazione di appartenenza alla coalizione deve riportare l'espresso impegno a costituire insieme una maggioranza di governo per l'intera legislatura e deve essere sottoscritta dai presentatori delle liste. I presentatori delle liste appartenenti ad una coalizione devono inoltre sottoscrivere lo stesso programma di governo e depositarlo entro il termine di cui al primo comma del presente articolo a pena di esclusione della lista dalla coalizione.”.

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1

Art.1

Il comma 4 dell'articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a ricevere le notifiche e a provvedere alle sostituzioni di cui all'articolo 16, a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Centrale ed a designare, non più tardi delle ore dodici del terzo giorno precedente quello delle votazioni, il nome dei rappresentanti effettivo e supplente della lista medesima presso ciascuna sezione elettorale. Si applicano ai rappresentanti di lista le incompatibilità previste dal comma 2 dell'articolo 23.”.

Art. 2

Il comma 5 dell'articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“5. Insieme alla lista deve essere presentato il modello di contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono adottare e, qualora detta lista non partecipi ad una coalizione, il programma di governo.”.

Il comma 7 dell'articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così sostituito:

“7. Qualora due o più forze politiche intendano costituire una coalizione ai fini elettorali, i rappresentanti legali o specificamente designati delle stesse sottoscrivono, con firma autenticata, apposita dichiarazione che riporti l'espresso impegno a formare insieme una maggioranza di governo per l'intera legislatura, e che contenga, nel suo corpo o in allegato, il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione nonché il programma di governo.”.

Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“8. Nell'atto di presentazione della lista che partecipa alla coalizione, la dichiarazione di cui al comma che precede, compresi gli eventuali allegati, è espressamente richiamata. Pertanto la sottoscrizione della lista da parte dei presentatori e l'accettazione della candidatura da parte dei candidati costituiscono manifestazione di consenso alla costituzione della coalizione e al programma di governo.

9. La dichiarazione di cui al comma 7, compresi gli eventuali allegati, è depositata ai sensi del primo comma.”.

Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2

Art.1

1. All'articolo 14 (*Presentazione delle liste e facoltà di collegamento fra esse*) della Legge 31 gennaio 1996 n.6 “Legge Elettorale” così come sostituito dall'articolo 6 della Legge Qualificata n.1/2007 e modificato dagli articoli 1 e 2 della Legge Qualificata n.1/2008 (d'ora innanzi Legge n.6/1996 e sue successive modifiche) sono aggiunti i seguenti commi:

“8 bis. Entro le novantasei ore successive alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 1, le liste o coalizioni di liste hanno l'obbligo di depositare un allegato al programma di governo in cui indicare le liste o coalizioni di liste, sulla base di quelle depositate ai sensi del comma 1, con le quali – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 - decida di affrontare la fase di negoziazione per formare la maggioranza, ai sensi dei commi 11 e 12 del sopracitato articolo. Non è consentita, in maniera vincolante, la possibilità di affrontare la fase di negoziazione con liste o coalizioni di liste non indicate nell'allegato al programma di governo di cui al paragrafo precedente.”.

“9 bis. La Commissione Elettorale, ai sensi dell'articolo 16, deve verificare anche la sussistenza dei requisiti di cui al comma 8 bis.”.

Legge Qualificata 16 settembre 2019 n. 3

Art.1

1. Il comma 8 bis dell'articolo 14 (*Presentazione delle liste e facoltà di collegamento fra esse*) della Legge 31 gennaio 1996 n.6 “Legge Elettorale” così come introdotto dall'articolo 1 della Legge Qualificata n.2/2019 è così modificato:

“8 bis. Entro le novantasei ore successive alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 1, le liste o coalizioni di liste hanno l'obbligo di depositare un allegato al programma di governo (Allegato A), pena l'esclusione dalla consultazione elettorale, in cui dichiarare se intendono o meno affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti



ART.15

1. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a sessanta né inferiore a dodici. In ciascuna lista non possono essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso genere con eventuale arrotondamento per difetto. Ciascuna lista deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ogni candidato, la residenza o il domicilio in Repubblica.
2. Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista. Nel caso in cui un medesimo soggetto sia candidato in più di una lista, le candidature sono tutte nulle e l'elettore non potrà più essere candidato per alcuna lista partecipante alle medesime elezioni.
3. Le candidature sono valide se accettate dall'interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo 14 e con essa deve essere depositata la copia della dichiarazione dei redditi dei candidati del periodo d'imposta precedente a quello delle consultazioni nonché la loro dichiarazione circa eventuali ulteriori redditi e partecipazioni in società.¹¹

per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 – la fase di negoziazione per formare la maggioranza, ai sensi dei commi 11 e 12 del sopracitato articolo 40, con l'indicazione delle liste o coalizioni di liste depositate ai sensi rispettivamente dei precedenti commi 1 e 7 con cui si intende negoziare. La lista o la coalizione di liste che ha ricevuto dalla Regione il mandato di cui ai commi 11 e 12 non può affrontare la negoziazione con liste o coalizioni di liste non indicate nell'allegato al programma di governo di cui al presente comma.”.

¹¹ Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)

Art. 15

- 1.Ciascuna lista può comprendere un numero qualsiasi di candidati, purché non superiore a sessanta né inferiore a dieci deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ogni candidato, la residenza o il domicilio in Repubblica.
- 2.Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista. Nel caso in cui un medesimo soggetto sia candidato in più di una lista, le candidature sono tutte nulle e l'elettore non potrà più essere candidato per alcuna lista partecipante alle medesime elezioni.
- 3.Le candidature sono valide se accettate dall'interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo 14.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 7 (Norme sulla composizione delle liste)

Il primo comma dell'articolo 15 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a sessanta né inferiore a dodici. In ciascuna lista non possono essere presentati più di due terzi di candidati dello stesso genere con eventuale arrotondamento per difetto. Ciascuna lista deve indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ogni candidato, la residenza o il domicilio in Repubblica”.

Il terzo comma dell'articolo 15 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“3. Le candidature sono valide se accettate dall'interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo 14 e deve contenere la copia della dichiarazione dei redditi dei candidati nel periodo d'imposta precedente a quello delle consultazioni e le eventuali partecipazioni in società.”.

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1

Art. 3

Il comma 2 dell'articolo 7 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“Il terzo comma dell'articolo 15 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

3. Le candidature sono valide se accettate dall'interessato con dichiarazione firmata ed autenticata da un Notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile. La dichiarazione deve presentarsi nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo 14 e con essa deve essere depositata la copia della dichiarazione dei redditi dei candidati



ART.16

1. Entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, la Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 adempie ai seguenti atti:

- verifica le liste dei candidati e le eventuali dichiarazioni di appartenenza alla coalizione;
- esamina i contrassegni delle liste e delle coalizioni, rifiutando quelli uguali, o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza, o con i simboli di forze politiche cui non appartengono i presentatori, invitando i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 a sostituire i contrassegni rifiutati entro il termine di ventiquattro ore, pena l'esclusione della lista o della coalizione di liste dalle elezioni;
- elimina dalle liste i candidati per i quali manchino la prescritta accettazione e/o la documentazione di cui al terzo comma dell'articolo 15;
- elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che violino le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 o che manchino delle formalità legali prescritte per la presentazione;
- elimina le coalizioni che non hanno i requisiti richiesti determinando la partecipazione solo delle singole liste che l'avrebbero composta;
- stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine da assegnare alle liste e alle coalizioni. Al sorteggio hanno diritto di assistere i delegati di lista, appositamente convocati;
- riduce, al limite prescritto, il numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli che superano il numero di sessanta;
- comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale [Unico] ai delegati interessati, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.¹²

del periodo d'imposta precedente a quello delle consultazioni nonché la loro dichiarazione circa eventuali ulteriori redditi e partecipazioni in società.”.

In base al combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della Legge Qualificata 18 giugno 2015 n.2 (Norme di incompatibilità per l'appartenenza ad associazioni segrete) chi si candida alle elezioni politiche deve presentare sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarazione attestante la non appartenenza, né attuale né pregressa, ad associazioni segrete, al momento della candidatura:

Art.1 (Divieto di appartenenza ad associazioni segrete)

1. È fatto divieto di appartenenza ad associazioni segrete, comunque denominate, anche se costituite ed operanti all'estero, per i Capitani Reggenti, i membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, i Capitani di Castello e i membri di Giunta, i Magistrati del Tribunale Unico, i membri della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari, i membri del Collegio Garante di Costituzionalità delle norme, i membri della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, gli appartenenti al Corpo diplomatico e consolare sammarinese, i comandanti e gli ufficiali dei corpi militari e di Polizia, i dirigenti e i funzionari responsabili di Unità Organizzative dell'Amministrazione Pubblica e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, gli organi di direzione, di rappresentanza e di controllo della Banca Centrale, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), degli Enti e Aziende di Stato e delle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato.

Art. 4 (Dichiarazione di non appartenenza)

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di presentare sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarazione attestante la non appartenenza, né attuale né pregressa, alle associazioni indicate nel precedente articolo 2, al momento della candidatura, per le cariche elettive, e dell'assunzione dell'incarico, per coloro che accedono ad una funzione pubblica. Tale dichiarazione dev'essere depositata alla Segreteria Istituzionale.

2. La dichiarazione resa ai sensi del comma precedente, che risulti falsa, verrà perseguita ai sensi del vigente codice penale.

¹² **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.16

1.Entro il trentacinquesimo giorno precedente quello delle votazioni, la Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 adempie ai seguenti atti:



ART.17

1. La votazione ha luogo con scheda unica di Stato.
2. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato secondo le caratteristiche del modello descritto negli allegati alla presente legge. La Commissione Elettorale, tenuto conto del numero delle liste e delle coalizioni, potrà variare le dimensioni, il formato e gli elementi ritenuti necessari.
3. Le schede riproducono i contrassegni delle liste e il nome e l'eventuale contrassegno delle coalizioni come segue:
 - a) la collocazione in alto, da sinistra a destra dando priorità alle coalizioni rispetto alle liste non coalizzate e secondo l'ordine riportato dal sorteggio, del nome e dell'eventuale contrassegno di ciascuna coalizione o lista non coalizzata;
 - b) la collocazione sotto la rispettiva coalizione, dall'alto al basso secondo l'ordine riportato dal sorteggio, dei contrassegni delle liste collegate.
4. Nell'ipotesi di un numero pari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte centrale della scheda sono tracciate linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno e il nome della

-
- verifica le liste dei candidati;
 - esamina i contrassegni, rifiutando quelli uguali, o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza, o con i simboli di forze politiche cui non appartengono i presentatori, invitando i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 a sostituire i contrassegni rifiutati entro il termine di 24 ore, pena l'esclusione dalla lista delle elezioni;
 - elimina dalle liste i candidati per i quali manchi la prescritta accettazione;
 - elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che manchino delle formalità legali prescritte per la presentazione;
 - stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine da assegnare alle liste medesime. Al sorteggio potranno assistere i delegati di lista, appositamente convocati;
 - riduce al limite prescritto il numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli che superano il numero di sessanta;
 - comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo del Cursore del Tribunale Commissariale ai delegati interessati, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 8 (Compiti della Commissione Elettorale)

L'articolo 16 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

"1. Entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, la Commissione elettorale di cui all'articolo 6 adempie ai seguenti atti:

- verifica le liste dei candidati e le eventuali dichiarazioni di appartenenza alla coalizione;
- esamina i contrassegni delle liste e delle coalizioni, rifiutando quelli uguali o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza o con i simboli di forze politiche cui non appartengono i presentatori, invitando i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 a sostituire i contrassegni rifiutati entro il termine di ventiquattro ore, pena l'esclusione della lista o della coalizione di liste dalle elezioni;
- elimina dalle liste i candidati per i quali manchino la prescritta accettazione e/o documentazione di cui al terzo comma dell'articolo 15;
- elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che violino le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 15 o che manchino delle formalità legali prescritte per la presentazione;
- elimina le coalizioni che non hanno i requisiti richiesti determinando la partecipazione solo delle singole liste che l'avrebbero composta;
- stabilisce mediante sorteggio il numero d'ordine da assegnare alle liste e alle coalizioni. Al sorteggio hanno diritto di assistere i delegati di lista, appositamente convocati;
- riduce, al limite prescritto, il numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli che superano il numero di sessanta;
- comunica con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico ai delegati interessati, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate."



coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito riquadro (Allegati A1 e A1 bis). Nell'ipotesi di un numero dispari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte inferiore della scheda sono tracciate, una di seguito all'altra, linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere (Allegati A2 e A2 bis). L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito rettangolo.

5. Nell'eventuale turno di ballottaggio e salvo quanto non diversamente disposto nel presente¹³ comma, la collocazione sulla scheda da sinistra a destra delle coalizioni di liste e delle liste non coalizzate è data dal sorteggio.

6. Nel caso in cui siano due coalizioni di liste a conseguire al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale di coalizione, le schede per la votazione di ballottaggio previste dall'articolo 40, riproducono, racchiusi in due distinti riquadri, in alto il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione e sotto i contrassegni delle liste collegate (All. B1). Nell'ipotesi che una lista non coalizzata abbia conseguito al primo turno la prima e/o la seconda più elevata cifra elettorale, nella scheda sarà riportato il contrassegno di tale lista racchiuso in distinto rettangolo (All. B2 – B3). Il nome e il contrassegno della lista o il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione di liste che hanno conseguito al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale sono rispettivamente collocate nella parte sinistra e nella parte destra della scheda.¹⁴

¹³ Da intendersi "successivo"

¹⁴ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.17

1.La votazione ha luogo con scheda unica di Stato.

2.Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato secondo le caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge (All. A).

3.Le schede riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste ammesse, secondo l'ordine riportato dal sorteggio.

4.Nella parte centrale della scheda sono tracciate linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere a norma dell'articolo 36. Sono vietati altri segni o indicazioni.

5.Le schede devono pervenire agli Uffici Elettorali di sezione debitamente piegate e sono consegnate solamente ai Presidenti di seggio, in conformità a quanto dispone l'articolo 24.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 14 marzo 1997 n.35

Art.2

Ai sensi dell'articolo precedente, il modello di scheda unica di Stato di cui all'articolo 17 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 è modificato come da Allegato A) alla presente legge.

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 9 (Schede elettorali)

L'articolo 17 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

"1. La votazione ha luogo con scheda unica di Stato.

2. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato secondo le caratteristiche del modello descritto nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge. La Commissione Elettorale, tenuto conto del numero delle liste e delle coalizioni, potrà variare le dimensioni, il formato e gli elementi ritenuti necessari.

3. Le schede riproducono i contrassegni delle liste e il nome e l'eventuale contrassegno delle coalizioni come segue:

a) la collocazione in alto, da sinistra a destra dando priorità alle coalizioni rispetto alle liste non coalizzate e secondo l'ordine riportato dal sorteggio, del nome e dell'eventuale contrassegno di ciascuna coalizione o lista non coalizzata;

b) la collocazione sotto la rispettiva coalizione, dall'alto al basso secondo l'ordine riportato dal sorteggio, dei contrassegni delle liste collegate.



CAPITOLO V

I MEMBRI DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

4. Nell'ipotesi di un numero pari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte centrale della scheda sono tracciate linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito riquadro (All. A1). Nell'ipotesi di un numero dispari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte inferiore della scheda sono tracciate, una di seguito all'altra, linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito rettangolo (All. A2).

5. Nell'eventuale turno di ballottaggio e salvo quanto non diversamente disposto nel presente comma, la collocazione sulla scheda da sinistra a destra delle coalizioni di liste e delle liste non coalizzate è data dal sorteggio.

6. Nel caso in cui siano due coalizioni di liste a conseguire al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale di coalizione, le schede per la votazione di ballottaggio previste dall'articolo 40, riproducono, racchiusi in due distinti riquadri, in alto il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione e sotto i contrassegni delle liste collegate (All. B1). Nell'ipotesi che una lista non coalizzata abbia conseguito al primo turno la prima e/o la seconda più elevata cifra elettorale, nella scheda sarà riportato il contrassegno di tale lista racchiuso in distinto rettangolo (All. B2 – B3). Il nome e il contrassegno della lista o il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione di liste che hanno conseguito al primo turno la prima e la seconda più elevata cifra elettorale sono rispettivamente collocate nella parte sinistra e nella parte destra della scheda.”.

Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3

Art. 1 (Modifiche all'articolo 17 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche)

1. L'articolo 17, comma 2, primo periodo della Legge n. 6/1996 e successive modifiche è così modificato:

“2. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato secondo le caratteristiche del modello descritto negli allegati alla presente legge.”.

2. L'articolo 17, comma 4 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche è così modificato:

“4. Nell'ipotesi di un numero pari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte centrale della scheda è tracciata una linea orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno ed il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito riquadro (Allegato A1). Nell'ipotesi di un numero dispari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte inferiore e centrale della scheda è tracciata una linea orizzontale per il voto di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno ed il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito rettangolo (Allegato A2).”.

3. La rappresentazione grafica delle schede di cui al comma 2 è definita negli allegati 1 e 2 della presente legge qualificata.

Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2

Art.5

1. E' abrogato l'articolo 2 della Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3.

2. L'articolo 17, comma 4, della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche è così sostituito:

“4. Nell'ipotesi di un numero pari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte centrale della scheda sono tracciate linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere. L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito riquadro (Allegati A1 e A1 bis). Nell'ipotesi di un numero dispari di coalizioni e liste non coalizzate, nella parte inferiore della scheda sono tracciate, una di seguito all'altra, linee orizzontali pari al numero di voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere (Allegati A2 e A2 bis). L'eventuale contrassegno e il nome della coalizione, così come i contrassegni delle liste che ne fanno parte, sono racchiusi in un apposito rettangolo.

Errata corrige alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2 Nuove norme in materia elettorale (Modifiche alla Legge 31 gennaio 1996 n.6 “Legge Elettorale” così come modificata dalla Legge Qualificata n.1/2007, dalla Legge Qualificata n.1/2008 e dalla Legge Qualificata n.3/2016. Modifiche alla Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n.186 come modificata dalla Legge Qualificata n.1/2007):

A seguito di errore materiale - intervenuto nella redazione definitiva della legge qualificata 5 agosto 2019 n.2- sono stati erroneamente numerati gli ultimi tre articoli della stessa, indicati con i numeri 4, 5 e 2 **anziché** rispettivamente **con i numeri 5, 6 e 7.**



ART.18

1. Oltre alle condizioni per essere elettori, contemplate dagli articoli 1 e 2 della presente legge, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili:

- aver compiuto 21 anni di età entro il giorno delle elezioni;
- avere domicilio sul territorio della Repubblica;
- non far parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca;
- non essere Agente diplomatico ai sensi della Legge 16 settembre 1993 n.105;
- non essere Agente diplomatico o consolare ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n.13;
- non essere Agente diplomatico e/o consolare di Stato estero, ancorché onorario;
- non esercitare le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco.¹⁵

ART.19

1. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale coloro che sono vincolati da rapporti di parentela in linea retta di primo grado e coloro che sono vincolati da rapporto di coniugio o convivano di fatto al di fuori del matrimonio o abbiano contratto un legame di unione civile ai sensi della Legge 20 novembre 2018 n. 147.

2. In caso di elezione contestuale, è valida quella del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

¹⁵ **L'art.4 della Legge Qualificata n.55/2003** – riportato nella parte indicata come “Altre Norme” - dispone: “*I membri del Collegio Garante, effettivi e supplenti, non possono ricoprire incarichi o comunque svolgere attività nell'ambito di associazioni di natura politica o sindacale, non possono essere candidati in elezioni politiche o amministrative, né esercitare attività commerciali o industriali, non possono ricoprire l'incarico di amministratore o sindaco di società, sia nel territorio della Repubblica che all'estero.*”

In base al combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 4 della Legge Qualificata n.2/2015 chi si candida alle elezioni politiche deve presentare sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarazione attestante la non appartenenza, né attuale né pregressa, ad associazioni segrete, al momento della candidatura. L'articolo 3 della medesima legge, al comma 1, dispone che “*L'appartenenza ad associazioni di cui al superiore articolo 2 (leggasi associazioni segrete) comporta la decadenza dall'incarico ricoperto ovvero l'impossibilità di assumere gli incarichi pubblici indicati all'articolo 1*”. Il comma 1 del medesimo articolo dispone, infine, che l'appartenenza ad una delle predette associazioni, costituisce di per sé violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica o impossibilità di prestare validamente giuramento di fedeltà alla Repubblica o comunque impossibilità di adempiere le funzioni cui sono preposti nell'esclusivo bene e interesse della Repubblica.

L'articolo 10 della Legge Qualificata n. 1/2007 – riportato anche nella sezione “Altre Norme” – sotto la rubrica “**Incompatibilità**” testualmente stabilisce: “*La rappresentanza legale e/o le cariche elettive negli organi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali e nel Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, nonché i presidenti ed i segretari generali delle Associazioni Economiche di Categoria ed i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Banca Centrale, di Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche, nonché i presidenti di fondazioni bancarie e delle federazioni sportive, sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale. Parimenti sussiste l'incompatibilità con le cariche direttive e/o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli istituti bancari e finanziari di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni.*

Il candidato eletto che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma che precede deve comunicare ai Capitani Reggenti, prima del giuramento, la propria volontà di optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i successivi tre mesi, pena la decadenza automatica dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale”.



3. In conformità a quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 9 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale chi presenti la propria candidatura quale Capitano di Castello o membro di Giunta¹⁶.

4. [In relazione a quanto dispone l'articolo 12 della Legge 11 marzo 1981, n.21, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale:

a) il Consigliere che perde i requisiti di eleggibilità;

b) il Consigliere che, per più di tre mesi consecutivi non partecipi alle sedute, senza averne precedentemente chiesto ed ottenuto la dispensa dal Consiglio Grande e Generale ad esclusione dei casi di forza maggiore].^{17 18}

¹⁶ La Legge n. 22/1994 è stata abrogata dalla **Legge 27 settembre 2013 n.127 (Legge sulle Giunte di Castello)**. Quest'ultima stabilisce:

Art. 19

Incompatibilità

1. Sono incompatibili la carica di Capitano di Castello e membro di Giunta con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale.

2. Il Capitano di Castello e il membro di Giunta che siano eletti membri del Consiglio Grande e Generale e il Consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta sono tenuti a optare per uno dei due mandati nel termine di quindici giorni dall'ultima elezione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio Segreteria Istituzionale. Nel caso di mancata comunicazione nel termine sopra indicato, l'eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell'ultima elezione.

3. Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Giunta gli ascendenti e i discendenti, i fratelli conviventi, i coniugi o coloro che convivano di fatto al di fuori del matrimonio.

4. In caso di elezione contestuale prevale quella del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, salvo rinuncia dello stesso, da comunicare entro sette giorni dall'avvenuta elezione all'Ufficio Segreteria Istituzionale.

Art. 38, comma 1

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

- la Legge 24 febbraio 1994 n. 22;

- la Legge 10 ottobre 2002 n.97;

- la Legge 23 marzo 2009, n.36.

¹⁷ In riferimento al comma 4, l'articolo 5 (Decadenza del Consigliere) della **Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3**, ora **così dispone**:

Art. 5

(Decadenza del Consigliere)

1. E' dichiarato decaduto dalla carica:

a) il Consigliere che perde i requisiti di eleggibilità o venga a trovarsi nelle condizioni di decadenza a norma della Legge Elettorale;

b) il Consigliere che, ad esclusione dei casi di forza maggiore, per più di sei mesi consecutivi non partecipi alle sedute, senza avere precedentemente chiesto ed ottenuto la dispensa dal Consiglio Grande e Generale, tramite votazione per appello nominale, a maggioranza semplice.

2. Il Consiglio Grande e Generale, dopo la verifica dell'esistenza dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento formulato dall'Ufficio di Segreteria, dichiara la decadenza del Consigliere e con presa d'atto procede contestualmente alla sua sostituzione. A tal fine la Reggenza, iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale apposito comma, convoca la Giunta Permanente delle Elezioni per gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4.

¹⁸ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.19

1.Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale coloro che sono vincolati da rapporti di parentela in linea retta di primo grado e coloro che sono vincolati da rapporto di coniugio o convivano di fatto al di fuori del matrimonio.

2.In caso di elezione contestuale, è valida quella del candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.



ART.20

1. Ogni lista che partecipa alla campagna elettorale è soggetta ad un tetto massimo di spesa, sostenibile dalla lista stessa e dai suoi candidati, non superiore al 100% del contributo spettante al maggior Gruppo Consiliare¹⁹ derivante dall'ammontare iscritto nell'esercizio finanziario per l'anno elettorale, proporzionalmente al numero dei candidati che la lista stessa presenta.

2. [ABROGATO]²⁰

3. In conformità a quanto dispone l'ultimo comma dell'articolo 9 della Legge 24 febbraio 1994, n. 22, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale chi presenti la propria candidatura quale Capitano di Castello o membro di Giunta.

4. In relazione a quanto dispone l'articolo 12 della Legge 11 marzo 1981, n. 21, decade automaticamente dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale:

a) il Consigliere che perde i requisiti di eleggibilità;

b) il Consigliere che, per più di tre mesi consecutivi non partecipi alle sedute, senza averne precedentemente chiesto ed ottenuto la dispensa dal Consiglio Grande e Generale ad esclusione dei casi di forza maggiore.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2

Art.2

L'articolo 19 (*Ulteriori incompatibilità degli eletti e decadenza*), comma 1, della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche è così ulteriormente modificato:

“1. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale coloro che sono vincolati da rapporti di parentela in linea retta di primo grado e coloro che sono vincolati da rapporto di coniugio o convivano di fatto al di fuori del matrimonio o abbiano contratto un legame di unione civile ai sensi della Legge 20 novembre 2018 n.147.”.

¹⁹ In punto di finanziamento dei partiti e movimenti politici si rinvia alla Legge 23 novembre 2005 n.170 e successive modifiche. Si prevede che il finanziamento a carico dello Stato sia riconosciuto ai partiti e ai movimenti politici che hanno presentato liste alle ultime consultazioni elettorali e siano rappresentati in Consiglio. Il riferimento, pertanto, al “maggior Gruppo Consiliare” non pare più attuale. La norma in oggetto pare doversi intendere nel modo seguente: *“Ogni lista che partecipa alla campagna elettorale è soggetta ad un tetto massimo di spesa, sostenibile dalla lista stessa e dai suoi candidati, non superiore al 100% del contributo spettante al Partito o Movimento Politico maggiormente rappresentato in Consiglio Grande e Generale, derivante dall'ammontare iscritto nell'esercizio finanziario per l'anno elettorale, proporzionalmente al numero dei candidati che la lista stessa presenta”.*

²⁰ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.20

1. Ogni lista che partecipa alla campagna elettorale è soggetta ad un tetto massimo di spesa, sostenibile dalla lista stessa e dai suoi candidati, non superiore al 100% del contributo spettante al maggior Gruppo Consiliare, derivante dall'ammontare iscritto nell'esercizio finanziario per l'anno elettorale, proporzionalmente al numero dei candidati che la lista stessa presenta.

2. Le liste sono obbligate a trasmettere il rendiconto delle spese sostenute, entro dieci giorni dalle elezioni, alla Giunta Permanente delle Elezioni.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 23 novembre 2005 n.170

Art.18

Sono abrogati:

- gli articoli 2, 3 e 4 della Legge 5 settembre 1972 n.28;
- l'articolo 1 della Legge 28 gennaio 1981 n.5;
- l'articolo 5 della Legge 20 Maggio 1985 n.59;
- la Legge 29 gennaio 1987 n.13;
- la Legge 29 gennaio 1987 n.14;
- l'articolo 20, secondo comma, della Legge 31 gennaio 1996 n.6.

E' altresì abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.



ART.21

1. I membri del Consiglio Grande e Generale che, per qualsiasi causa, venissero a mancare entro il quinquennio, sono sostituiti dai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente per numero di voti ottenuti quelli già eletti.
2. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, vengono proclamati eletti i candidati con la più alta cifra elettorale individuale nell'ambito della medesima coalizione. Qualora la lista non faccia parte di alcuna coalizione i posti saranno dichiarati vacanti.²¹

CAPITOLO VI PROCEDIMENTO DELLE ELEZIONI

ART.22

1. Le sezioni elettorali, costituite a norma dell'articolo 4, sono istituite nel territorio dei Castelli:
Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.
2. Ai fini elettorali, Dogana è considerata sezione elettorale. Gli elettori residenti a Falciano sono aggregati alla sezione elettorale di Dogana.
3. Gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato, sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale ivi istituita; tale sezione elettorale speciale fa parte della prima sezione elettorale di Borgo Maggiore presso la quale devono avere luogo tutte le operazioni elettorali successive alla chiusura delle operazioni di voto. Le operazioni di voto presso il Seggio speciale dell'Ospedale di Stato possono espletarsi sino alle ore 19.00 e sino alle ore 17.00 per il rinnovo dei Capitani di Castello e delle Giunte ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Delegato 23 aprile 2009 n.53. Compete altresì al Seggio

²¹ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.21

1. I membri del Consiglio Grande e Generale che, per qualsiasi causa, venissero a mancare entro il quinquennio, sono sostituiti dai candidati che nella medesima lista seguono immediatamente per numero di voti ottenuti quelli già eletti.

2. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, i posti saranno dichiarati vacanti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 11 (Norme sull'individuazione degli eletti)

Il secondo comma dell'articolo 21 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“2. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, viene proclamato eletto il candidato con la più alta cifra elettorale individuale nell'ambito della medesima coalizione.”.

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n. 1

Art. 4

L'articolo 11 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“Art. 11

(Norme sull'individuazione degli eletti)

Il secondo comma dell'articolo 21 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“2. Nel caso di mancanza di candidati della medesima lista, vengono proclamati eletti i candidati con la più alta cifra elettorale individuale nell'ambito della medesima coalizione. Qualora la lista non faccia parte di alcuna coalizione i posti saranno dichiarati vacanti.”.



Speciale dell'Ospedale di Stato la raccolta del voto al domicilio di cui al Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.117 "Seggio speciale per malati intrasportabili presenti in territorio" e successive modifiche, nonché la raccolta del voto presso le altre strutture di cui al comma 4.

4. Gli elettori ospitati in stabile convivenza presso la UOC Assistenza Residenziale Anziani dell'Istituto Sicurezza Sociale o in altre strutture pubbliche o private, convenzionate con l'Istituto Sicurezza Sociale, destinate ad ospitare anziani in stabile convivenza, sono ammessi a votare nella struttura ospitante, ad opera del Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato secondo le modalità di raccolta del voto al domicilio dell'elettore di cui al Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.117 e successive modifiche. Con apposito regolamento saranno adottate dalla Commissione Elettorale le disposizioni tecniche ed operative relative all'esercizio del diritto di voto espletato ai sensi del presente comma.

5. Gli elettori di cui al terzo comma sono ammessi a votare previa esibizione di certificato di degenza. Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale ciascun elettore è iscritto.²²

²² **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.22

1.Le sezioni elettorali, costituite a norma dell'articolo 4, sono istituite nel territorio dei Castelli:

Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.

2.Ai fini elettorali, Dogana è considerata sezione elettorale. Gli elettori residenti a Falciano sono aggregati alla sezione elettorale di Dogana.

3.Gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato od ospitati nella Casa di Riposo sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale istituita presso l'Ospedale di Stato.

4.La sezione elettorale speciale di cui al terzo comma fa parte della prima sezione elettorale di Borgo Maggiore, presso la quale devono aver luogo tutte le operazioni elettorali successive alla chiusura delle operazioni di voto.

5.Gli elettori di cui al terzo comma sono ammessi a votare previa esibizione di certificato di degenza. Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale ciascun elettore è iscritto.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 17 marzo 2016 n.1

Art. 1 (Modifiche all'articolo 22 della Legge n.6/1996 e successive modifiche)

1. L'articolo 22, comma 3, della Legge n. 6/1996 e successive modifiche è così modificato: "3. Gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato o ospitati nella Casa di Riposo o in altre strutture pubbliche o private, convenzionate con l'Istituto Sicurezza Sociale, destinate ad ospitare anziani in stabile convivenza, sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale istituita presso l'Ospedale di Stato."

Legge Qualificata 31 agosto 2020 n.2 Art. 5

(Modifiche ai commi 3 e 4 dell'articolo 22 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 22 della Legge n.6/1996 e successive modifiche sono così sostituiti:

"3. Gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato, sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale ivi istituita; tale sezione elettorale speciale fa parte della prima sezione elettorale di Borgo Maggiore presso la quale devono avere luogo tutte le operazioni elettorali successive alla chiusura delle operazioni di voto. Le operazioni di voto presso il Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato possono espletarsi sino alle ore 19.00 e sino alle ore 17.00 per il rinnovo dei Capitani di Castello e delle Giunte ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Delegato 23 aprile 2009 n.53. Compete altresì al Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato la raccolta del voto al domicilio di cui al Decreto 13 dicembre 2007 n.117 "Seggio Speciale per malati intrasportabili presenti in territorio" e successive modifiche, nonché la raccolta del voto presso le altre strutture di cui al comma 4.

4. Gli elettori ospitati in stabile convivenza presso la UOC Assistenza Residenziale Anziani dell'Istituto Sicurezza Sociale o in altre strutture pubbliche o private, convenzionate con l'Istituto Sicurezza Sociale, destinate ad ospitare anziani in stabile convivenza, sono ammessi a votare nella struttura ospitante, ad opera del Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato secondo le modalità di raccolta del voto al domicilio dell'elettore di cui al Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.117 e successive modifiche. Con apposito regolamento saranno adottate dalla Commissione Elettorale le disposizioni tecniche ed operative relative all'esercizio del diritto di voto espletato ai sensi del presente comma."



ART.23

1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, che intendono ricoprire la funzione di presidente di seggio elettorale o di scrutatore sono tenuti a notificare la propria disponibilità all'Ufficio Elettorale di Stato. Detta disponibilità è revocabile.
 2. La Commissione Elettorale sorteggia i presidenti di seggio elettorale e gli scrutatori tra coloro che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire le suddette funzioni entro il 31 dicembre precedente le elezioni.
 3. I presidenti di seggio sono sorteggiati tra coloro che abbiano già svolto le funzioni di scrutatore o di presidente.
 4. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale e di scrutatore:
 - i membri del Congresso di Stato;
 - i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
 - i candidati nelle elezioni in atto;
 - i membri della Commissione Elettorale;
 - i Magistrati ed i Cancellieri del Tribunale;
 - i Capitani di Castello e i membri di Giunta;
 - il delegato di lista effettivo ed il delegato di lista supplente di cui all'articolo 14, comma 4.
 5. Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei presidenti e degli scrutatori sono applicabili le procedure previste all'articolo 7.
 6. In occasione delle operazioni di sorteggio di cui al comma 8, il sessantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni l'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali trasmette all'Ufficio del Lavoro le liste dei presidenti e degli scrutatori così come risultano formate ai sensi dei commi 1 e 2. L'Ufficio del Lavoro entro dieci giorni dal ricevimento delle liste deve partecipare all'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali i nominativi dei presidenti e degli scrutatori che risultano iscritti nelle liste di avviamento al lavoro e che risultano non occupati continuativamente per almeno centottanta giorni precedenti la data di trasmissione delle liste.
 7. Sulla base della comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, l'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali redige una lista dei presidenti ed una degli scrutatori per i quali è stata attestata l'iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro ai sensi del comma 6, le quali hanno priorità in merito al sorteggio di cui al comma 8.
 8. La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, procede mediante sorteggio:
 - a) alla nomina dei presidenti di seggio, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento;
 - b) alla nomina di due scrutatori per ciascun seggio elettorale, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento.
 9. La nomina a presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale, almeno settantadue ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale.
-



10. All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di presidente di seggio ed all'elettore chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore che si astengano senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di Euro 250,00.²³

²³ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art. 23

1. La Commissione Elettorale sorteggia i Presidenti di seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, che abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. Detta disponibilità non è revocabile se non per causa di forza maggiore.

2. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:

- i membri del Congresso di Stato;
- i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
- i candidati nelle elezioni in atto;
- i membri della Commissione Elettorale;
- i Magistrati ed i Cancellieri dei Tribunali;
- i Capitani di Castello ed i Membri di Giunta.

3. Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori sono applicabili le procedure previste all'articolo 7.

4. La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento.

5. La Commissione Elettorale, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente le elezioni, sorteggia due scrutatori per ciascun seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità di cui al precedente punto 2.

6. Sono esclusi dalla funzione di scrutatore i candidati alle elezioni e coloro che sono indicati al secondo comma del presente articolo.

7. La nomina a Presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo del Cursore del Tribunale, almeno 48 ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale.

8. All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio ed all'elettore chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore che si astenga senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di lire duecentomila.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1

Art. 12 (Presidenti di seggio elettorale)

L'articolo 23 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

"1. La Commissione Elettorale sorteggia i Presidenti di seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, che abbiano già svolto le funzioni di scrutatore o di presidente e che abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. Detta disponibilità non è revocabile se non per forza maggiore.

2. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:

- i membri del Congresso di Stato;
- i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
- i candidati nelle elezioni in atto;
- i membri della Commissione Elettorale;
- i Magistrati ed i Cancellieri dei Tribunali;
- i Capitani di Castello ed i Membri di Giunta.

3. Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori sono applicabili le procedure previste all'articolo 7.

4. La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, procede alla nomina dei Presidenti dei seggi elettorali, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento.

5. La Commissione Elettorale, fra il ventesimo ed il decimo giorno precedente le elezioni, sorteggia due scrutatori per ciascun seggio elettorale fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire tale funzione con le modalità di cui al precedente comma 2.

6. Sono esclusi dalla funzione di scrutatore i candidati alle elezioni e coloro che sono indicati al secondo comma del presente articolo.



ART.24

1. Nelle prime ore del giorno delle elezioni i Presidenti di seggio si recano presso la sede istituzionale designata per ricevere dalla Commissione Elettorale il materiale occorrente per le votazioni, compreso un esemplare della lista di sezione, dalla quale la Commissione avrà depennato il nome degli iscritti che non compiono il diciottesimo anno

7. La nomina a Presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico, almeno 72 ore dal termine della seduta della Commissione elettorale.

8. All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di presidente di seggio ed all'elettore chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore che si astenga senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di euro 250,00.”.

Legge Qualificata 17 marzo 2016 n.1

Art. 2 (Modifiche all'articolo 23 della Legge n.6/1996 e successive modifiche)

1. L'articolo 23 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 23

(Presidenti di seggio e scrutatori)

1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali, in possesso di laurea o di diploma di maturità, che intendono ricoprire la funzione di presidente di seggio elettorale o di scrutatore sono tenuti a notificare la propria disponibilità all'Ufficio Elettorale di Stato. Detta disponibilità è revocabile.

2. La Commissione Elettorale sorteggia i presidenti di seggio elettorale e gli scrutatori tra coloro che abbiano notificato la propria disponibilità a ricoprire le suddette funzioni entro il 31 dicembre precedente le elezioni.

3. I presidenti di seggio sono sorteggiati tra coloro che abbiano già svolto le funzioni di scrutatore o di presidente.

4. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale e di scrutatore:

- i membri del Congresso di Stato;
- i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
- i candidati nelle elezioni in atto;
- i membri della Commissione Elettorale;
- i Magistrati ed i Cancellieri del Tribunale;
- i Capitani di Castello e i membri di Giunta;
- il delegato di lista effettivo ed il delegato di lista supplente di cui all'articolo 14, comma 4.

5. Per ogni reclamo contro la formazione della lista dei presidenti e degli scrutatori sono applicabili le procedure previste all'articolo 7.

6. In occasione delle operazioni di sorteggio di cui al comma 8, il sessantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni l'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali trasmette all'Ufficio del Lavoro le liste dei presidenti e degli scrutatori così come risultano formate ai sensi dei commi 1 e 2. L'Ufficio del Lavoro entro dieci giorni dal ricevimento delle liste deve partecipare all'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali i nominativi dei presidenti e degli scrutatori che risultano iscritti nelle liste di avviamento al lavoro e che risultano non occupati continuativamente per almeno centottanta giorni precedenti la data di trasmissione delle liste.

7. Sulla base della comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, l'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali redige una lista dei presidenti ed una degli scrutatori per i quali è stata attestata l'iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro ai sensi del comma 6, le quali hanno priorità in merito al sorteggio di cui al comma 8.

8. La Commissione Elettorale, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni, procede mediante sorteggio:

- a) alla nomina dei presidenti di seggio, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento;
- b) alla nomina di due scrutatori per ciascun seggio elettorale, disponendo anche per le sostituzioni in caso d'impedimento.

9. La nomina a presidente di seggio e la nomina a scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale, almeno settantadue ore dal termine della seduta della Commissione Elettorale.

10. All'elettore chiamato a svolgere le funzioni di presidente di seggio ed all'elettore chiamato a svolgere le funzioni di scrutatore che si astengano senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica la sanzione pecuniaria di Euro 250,00.”.



- di età entro quel giorno, le schede di Stato, un congruo numero di matite copiative nonché l'elenco degli scrutatori e quello dei rappresentanti designati per ciascuna lista.
2. Il quantitativo delle schede consegnate è pari a quello degli elettori iscritti aumentato di un decimo.
 3. [abrogato].²⁴

ART.25

1. Alle ore 6 il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Uno dei due scrutatori, su designazione del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e l'altro scrutatore quelle di Segretario dell'Ufficio.
3. Se uno od entrambi gli scrutatori non siano presenti o non siano stati designati, il Presidente fa nominare dagli elettori presenti, purché in numero non inferiore a dieci, per appello nominale ed a maggioranza di voti, il/i sostituto/i dello/degli assente/i.
4. Nel caso in cui gli elettori presenti non raggiungano il numero di dieci, il Presidente provvede direttamente alla sostituzione dello/degli assente/i, chiamando alternativamente l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti, in possesso dei requisiti di cui al [sesto e settimo comma dell'] articolo 23.

ART.26

1. I rappresentanti delle liste dei candidati ammesse hanno il diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale.
2. Il Presidente può fare allontanare quel rappresentante che eserciti in qualsiasi forma pressioni o turbi il regolare e sereno svolgimento delle elezioni.

ART.27

²⁴ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.24

1.Nelle prime ore del giorno delle elezioni i Presidenti di seggio si recano presso la sede istituzionale designata per ricevere dalla Commissione Elettorale il materiale occorrente per le votazioni, compreso un esemplare della lista di sezione, dalla quale la Commissione avrà depennato il nome degli iscritti che non compiono il diciottesimo anno di età entro quel giorno, le schede di Stato, un congruo numero di matite copiative nonché l'elenco degli scrutatori e quello dei rappresentanti designati per ciascuna lista.

2.Il quantitativo delle schede consegnate è pari a quello degli elettori iscritti aumentato di un decimo.

3.Le schede devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e devono essere firmate, sul dorso, dal Segretario di Stato per gli Affari Interni o, su delega, dal Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 13

Il terzo comma dell'articolo 24 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

"3. Le schede devono recare il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni."

Legge Qualificata 31 agosto 2020 n. 2 Art. 8

(Norma di coordinamento)

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche è abrogato.
(omissis)



1. Costituito l'Ufficio Elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede ad apporre il timbro della sezione e a firmare le schede sul dorso.
2. Delle schede timbrate e firmate viene fatta menzione nel verbale.
3. Durante le operazioni di cui ai commi che precedono, nessuno può allontanarsi dalla sala.
4. Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.²⁵

ART.28

1. Il Presidente, gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste votano nella sezione ove esercitano il loro ufficio, anche se non appartenenti alla stessa.
2. Gli elettori che prestano servizio d'ordine possono votare nella sezione ove sono addetti.
3. Il Presidente attesta nel verbale il cognome, il nome e la sezione elettorale nella quale sono iscritti.

ART.29

1. Almeno due dei tre componenti il seggio devono costantemente essere presenti alle operazioni elettorali.
2. Se il Presidente si assenta, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Se si assenta il Segretario, ne assume le funzioni il Vice Presidente.

ART.30

1. È compito dell'Ufficio elettorale di sezione osservare l'orario fissato per la votazione; annotare i reclami avanzati; giudicare in prima istanza sulle contestazioni insorte in relazione alla regolarità delle schede; attribuire i voti ai candidati; unire al

²⁵ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.27

1. Costituito l'Ufficio Elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede a numerare progressivamente le schede nell'apposita appendice e le firma sul dorso.
2. Delle schede numerate e firmate viene fatta menzione nel verbale.
3. Durante le operazioni di cui ai commi che precedono, nessuno può allontanarsi dalla sala.
4. Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 14 (Firma delle schede elettorali)

L'articolo 27 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

- “1. Costituito l'Ufficio Elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede a firmare le schede sul dorso.
2. Delle schede firmate viene fatta menzione nel verbale.
3. Durante le operazioni di cui ai commi che precedono, nessuno può allontanarsi dalla sala.
4. Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.”.

Legge Qualificata 31 agosto 2020 n.2 Art. 6

(modifica ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della Legge n.6/1996 e successive modifiche sono così sostituiti:
“1. Costituito l'Ufficio Elettorale di sezione, il Presidente, avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, dopo aver verificato il numero degli iscritti, provvede ad apporre il timbro della sezione e a firmare le schede sul dorso.
2. Delle schede timbrate e firmate viene fatta menzione nel verbale.”.



verbale le schede nulle, le bianche e le contestate, nonché le proteste scritte ed ogni altro documento relativo alle operazioni.

ART.31

1. Fatta eccezione per gli elettori di cui all'articolo 28 e per i membri della Commissione Elettorale, nessuno può entrare nella sala delle votazioni e prendere parte alle operazioni elettorali se non è munito di certificato elettorale di iscrizione nelle liste di quella stessa sezione.

ART.32

1. Durante il corso delle operazioni di voto, nella sala delle votazioni dovrà essere affisso un elenco, estratto dall'esemplare della lista di sezione, degli elettori residenti nella giurisdizione della sezione o iscritti alla sezione. Dovrà altresì essere affisso avviso indicante il numero dei voti preferenziali ammessi.

ART.33

1. Dichiarata aperta la votazione, i singoli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione.
2. L'identità dell'elettore deve sempre essere accertata.
3. L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia, rilasciato da Ufficio abilitato della Repubblica.
4. L'elettore può essere ammesso al voto anche se sprovvisto di documento di riconoscimento, se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità apponendo la propria firma nella colonna d'identificazione.
5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio Elettorale di sezione è in grado di accertare l'identità dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti in una delle sezioni elettorali appartenenti al medesimo Castello e noti all'Ufficio, i quali ne attestano l'identità, apponendo la loro firma nella colonna d'identificazione. In questo caso il presidente deve avvertire gli elettori che, se affermano il falso, sono passibili delle pene previste dal Codice Penale. Per gli elettori iscritti nelle sezioni elettorali di Dogana il riconoscimento può avvenire ad opera di altri due elettori iscritti in una delle medesime sezioni.
6. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale che comprova l'esercizio del diritto di voto e che va conservato nell'apposito plico e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa.
7. L'elettore deve recarsi da solo, salva l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 35, in apposito luogo separato, posto nella medesima sala, ove, dopo avere espresso il proprio voto a norma dell'articolo 36, piega la scheda secondo le linee tracciate.
8. Di queste operazioni il Presidente fornisce preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando, in ogni caso, le modalità per la manifestazione delle preferenze ed il loro massimo numero consentito.
9. Terminata l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita.
10. Il Presidente accerta la chiusura della scheda e, in caso contrario, invita l'elettore a chiuderla, accertando che ritorni nell'apposito luogo separato. Quindi, verificata la conformità della scheda, esaminando la firma ed il bollo, pone la scheda nell'urna



collocata sul tavolo dell'Ufficio e visibile a tutti. Uno dei membri dell'Ufficio elettorale attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista sopra indicata.

11. Le schede mancanti del bollo e della firma non possono essere introdotte nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Le stesse sono immediatamente firmate dal Presidente e da uno scrutatore ed allegate al verbale, il quale deve anche contenere speciale menzione degli elettori che, ricevuta la scheda, non l'abbiano restituita. ²⁶

²⁶ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.33

1. Dichiarata aperta la votazione, i singoli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione.

2. L'identità dell'elettore deve sempre essere accertata.

3. L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia, rilasciato da Ufficio abilitato della Repubblica.

4. L'elettore può essere ammesso al voto anche se sprovvisto di documento di riconoscimento, se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità apponendo la propria firma nella colonna d'identificazione.

5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio Elettorale di sezione è in grado di accertare l'identità dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti nella medesima sezione e noti all'Ufficio, i quali ne attestano l'identità, apponendo la loro firma nella colonna d'identificazione. In questo caso il Presidente deve avvertire gli elettori che, se affermano il falso, sono passibili delle pene previste dal Codice Penale.

6. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale che comprova l'esercizio del diritto di voto e che va conservato nell'apposito plico e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa. Legge ad alta voce quindi il numero scritto sull'appendice che uno dei membri dell'Ufficio segna sulla lista elettorale, nell'apposita colonna accanto al nome dell'elettore. Quest'ultimo ha la facoltà di accertarsi che il numero segnato corrisponda a quello della scheda.

7. L'elettore deve recarsi da solo, salva l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 35, in apposito luogo separato, posto nella medesima sala, ove, dopo avere espresso il proprio voto a norma dell'articolo 36, piega la scheda secondo le linee tracciate e la chiude dalla parte provvista di gomma.

8. Di queste operazioni il Presidente fornisce preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando, in ogni caso, le modalità per la manifestazione delle preferenze ed il loro massimo numero consentito.

9. Terminata l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita.

10. Il Presidente accerta la chiusura della scheda e, in caso contrario, invita l'elettore a chiuderla, accertando che ritorni nell'apposito luogo separato. Quindi, verificata la conformità della scheda, esaminando la firma ed il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, stacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda nell'urna collocata sul tavolo dell'Ufficio e visibile a tutti. Uno dei membri dell'Ufficio Elettorale attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista sopra indicata.

11. Le schede mancanti dell'appendice o prive del numero, del bollo e della firma non possono essere introdotte nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Le stesse sono immediatamente firmate dal Presidente e da uno scrutatore ed allegate al verbale, il quale deve anche contenere speciale menzione degli elettori che, ricevuta la scheda, non l'abbiano restituita.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 15 (svolgimento delle operazioni di voto)

L'articolo 33 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

"1. Dichiarata aperta la votazione, i singoli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione.

2. L'identità dell'elettore deve sempre essere accertata.

3. L'elettore deve esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia, rilasciato da Ufficio abilitato della Repubblica.

4. L'elettore può essere ammesso al voto anche se sprovvisto di documento di riconoscimento, se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità apponendo la propria firma nella colonna d'identificazione.

5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio Elettorale di sezione è in grado di accertare l'identità dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti nella medesima sezione e noti all'Ufficio, i quali ne attestano l'identità,



ART.34

1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è responsabile del servizio d'ordine nella sala delle votazioni.
2. Gli agenti incaricati del servizio d'ordine non possono entrare nella sala se non lo richiede il Presidente. Devono restare nelle adiacenze della sala medesima a disposizione del Presidente.

ART.35

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare.

apponendo la loro firma nella colonna d'identificazione. In questo caso il Presidente deve avvertire gli elettori che, se affermano il falso, sono passibili delle pene previste dal Codice Penale.

6. Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale che comprova l'esercizio del diritto di voto e che va conservato nell'apposito plico e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa.

7. L'elettore deve recarsi da solo, salva l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 35, in apposito luogo separato, posto nella medesima sala, ove, dopo aver espresso il proprio voto a norma dell'articolo 36, piega la scheda secondo le linee tracciate.

8. Di queste operazioni il Presidente fornisce preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione ed indicando, in ogni caso, le modalità per la manifestazione delle preferenze ed il loro massimo numero consentito.

9. Terminata l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita.

10. Il Presidente accerta la chiusura della scheda e, in caso contrario, invita l'elettore a chiuderla, accertando che ritorni nell'apposito luogo separato. Quindi, verificata la conformità della scheda, esaminando la firma ed il bollo, pone la scheda nell'urna collocata sul tavolo dell'Ufficio e visibile a tutti. Uno dei membri dell'Ufficio Elettorale attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna della lista sopra indicata.

11. Le schede mancanti del bollo e della firma non possono essere introdotte nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Le stesse sono immediatamente firmate dal Presidente e da uno scrutatore ed allegate al verbale, il quale deve anche contenere speciale menzione degli elettori che, ricevuta la scheda, non l'abbiano restituita.”.

Legge Qualificata 17 marzo 2016 n.1

Art. 3 (Modifiche all'articolo 33 della Legge n.6/1996 e successive modifiche)

1. L'articolo 33, comma 5, della Legge n.6/1996 e successive modifiche è così modificato:

“5. Se nessuno dei membri dell'Ufficio Elettorale di sezione è in grado di accertare l'identità dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti in una delle sezioni elettorali appartenenti al medesimo Castello e noti all'Ufficio, i quali ne attestano l'identità, apponendo la loro firma nella colonna d'identificazione. In questo caso il presidente deve avvertire gli elettori che, se affermano il falso, sono passibili delle pene previste dal Codice Penale. Per gli elettori iscritti nelle sezioni elettorali di Dogana il riconoscimento può avvenire ad opera di altri due elettori iscritti in una delle medesime sezioni.”.

L'articolo 15 della Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1 – riportato anche nella sezione “Altre Norme”- sotto la rubrica “**Divieto di utilizzo di apparecchio fotografici e telefoni cellulari nelle cabine elettorali**”, testualmente stabilisce:

“1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali, pena la nullità del voto, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, all'atto dell'esibizione del documento di identificazione e del certificato elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui sia eventualmente in possesso.

3. Le apparecchiature depositate e prese in consegna dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

4. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punita con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.”



2. In via eccezionale, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore appartenente alla propria famiglia o di un altro elettore volontariamente scelto. In ogni caso, l'accompagnatore deve essere iscritto in una sezione elettorale.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il Presidente, comunque, deve apporre sul certificato elettorale dell'accompagnatore annotazione dell'avvenuto esercizio della facoltà.
4. Il Presidente accerta che l'elettore sia munito di un certificato medico attestante l'infermità e che abbia liberamente scelto l'accompagnatore e ne conosca le generalità e registra, nell'apposita parte del verbale, l'eccezionale forma di votazione, indicandone le motivazioni, le generalità del Sanitario che ha certificato l'impedimento ed il nome ed il cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico deve essere rilasciato da un Sanitario dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o, altrimenti, dovrà essere vistato dal Dirigente Servizio Ospedaliero e Specialistico e dovrà essere allegato al verbale.
6. Non sono considerati validi i certificati rilasciati da Sanitari che siano candidati all'elezione.

ART.36

1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude. Il voto di lista è validamente espresso anche qualora la scheda contenga un ulteriore segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude. Qualora la scheda contenga unicamente un segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude, è un voto che si conteggia ai fini della determinazione della cifra elettorale di coalizione di cui al sesto comma dell'articolo 40.
2. L'elettore residente in territorio può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta. L'elettore residente fuori territorio può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.
3. Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate sulla scheda, il nome e il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi, dei candidati prescelti.
4. In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.
6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e i cognomi, o i cognomi ed il numero corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.
8. Una scheda valida rappresenta un voto di lista o un voto per la cifra elettorale di coalizione ai sensi del primo comma del presente articolo.
9. Sono nulle le schede seguenti:
 - le schede che non siano quelle di Stato;
 - le schede che non rechino il timbro della sezione;



- le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
 - le schede che presentino scritte o segni artificiali e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
 - le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione;
 - le schede non compilate con la matita copiativa.
10. Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.
11. Il voto per la lista o la coalizione di liste nella eventuale votazione di ballottaggio di cui all'articolo 40, si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno delle liste non coalizzate o comunque nel riquadro che le contiene oppure sul nome o sull'eventuale contrassegno della coalizione oppure sul contrassegno delle liste coalizzate o comunque nel rettangolo che le racchiude.
12. Fatte salve le ipotesi di nullità di cui al nono comma, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.²⁷

²⁷ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.36

1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude.
2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di sei candidati appartenenti alla lista prescelta.
3. Le preferenze espresse in eccedenza al numero di sei, sono nulle. Restano valide, tuttavia, le prime sei.
4. Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate nella parte centrale della scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi dei candidati prescelti.
5. In caso di identità di cognome, deve essere iscritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
6. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
7. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e cognomi, o i cognomi ed i numeri corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.
9. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
10. Sono nulle le schede seguenti:
 - le schede che non siano quelle di Stato;
 - le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
 - le schede che non rechino la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni o suo delegato;
 - le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione o di uno scrutatore delegato;
 - le schede che presentino scritte o segni artificiali e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
 - le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista e non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.
11. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo punto del decimo comma, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 14 marzo 1997 n.35

Art.1

L'articolo 36 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 è sostituito dal seguente:

"Art.36



1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude.
2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di tre candidati appartenenti alla lista prescelta.
3. Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate nella parte centrale della scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi dei candidati prescelti.
4. In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e cognomi, o i cognomi ed il numero corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.
8. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
9. Sono nulle le schede seguenti:
 - le schede che non siano quelle di Stato;
 - le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
 - le schede che non rechino la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni o suo delegato;
 - le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione o di uno scrutatore delegato;
 - le schede che presentino scritte o segni artificiali e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
 - le schede che esprimano un numero di preferenze superiore a tre;
 - le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista e non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.
10. Fatte salve le ipotesi di nullità di cui al comma che precede, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore."

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 16 (Norme sulle modalità di votazione)

L'articolo 36 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 nel testo modificato dall'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 35 è così modificato:

- "1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude. Il voto di lista è validamente espresso anche qualora la scheda contenga un ulteriore segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude. Qualora la scheda contenga unicamente un segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all'interno del rettangolo che li racchiude, è un voto che si conteggia ai fini della determinazione della cifra elettorale di coalizione di cui al sesto comma dell'articolo 40.
2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di tre candidati appartenenti alla lista prescelta.
3. Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate sulla scheda, il nome e cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi, dei candidati prescelti.
4. In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.
5. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.
6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e i cognomi, o i cognomi ed il numero corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.
8. Una scheda valida rappresenta un voto di lista o un voto per la cifra elettorale di coalizione ai sensi del primo comma del presente articolo.
9. Sono nulle le schede seguenti:
 - le schede che non siano quelle di Stato;
 - le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;
 - le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;



- le schede che presentino scritte o segni artificiali e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
- le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione;
- le schede non compilate con la matita copiativa.

10. Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

11. Il voto per la lista o la coalizione di liste nella eventuale votazione di ballottaggio di cui all'articolo 40, si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno delle liste non coalizzate o comunque nel riquadro che le contiene oppure sul nome o sull'eventuale contrassegno della coalizione oppure sul contrassegno delle liste coalizzate o comunque nel rettangolo che le racchiude.

12. Fatte salve le ipotesi di nullità di cui al nono comma, la validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.”.

Legge Qualificata 23 agosto 2016 n. 3

Art. 2 (Modifiche all'articolo 36 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche)

1. L'articolo 36, commi 2 e 3 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche è così modificato:

“2. L'elettore può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.

3. La preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa nell'apposita riga stampata sulla scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi del candidato prescelto.”.

2. L'articolo 36, comma 7 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche è così modificato:

“7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando il cognome, o il nome ed il cognome, o il cognome ed il numero corrispondente, una preferenza, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartiene il prescelto.”.

3. L'articolo 36, comma 10 della Legge n. 6/1996 e successive modifiche è così modificato:

“10. Nel caso l'elettore abbia espresso più di una preferenza, si intendono annullati tutti i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.”.

Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2

Art. 4

1. L'articolo 36, comma 2, della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche è così modificato:

“2. L' elettore, residente in territorio, può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta. L'elettore, residente fuori territorio, può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.”.

Art.5, comma 1

E' abrogato l'articolo 2 della Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3.

Errata corrige alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2 Nuove norme in materia elettorale (Modifiche alla Legge 31 gennaio 1996 n.6 “Legge Elettorale” così come modificata dalla Legge Qualificata n.1/2007, dalla Legge Qualificata n.1/2008 e dalla Legge Qualificata n.3/2016. Modifiche alla Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n.186 come modificata dalla Legge Qualificata n.1/2007):

A seguito di errore materiale - intervenuto nella redazione definitiva della Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2- sono stati erroneamente numerati gli ultimi tre articoli della stessa, indicati con i numeri 4, 5 e 2 **anziché** rispettivamente **con i numeri 5, 6 e 7.**

Legge Qualificata 16 settembre 2019 n. 3

Art. 3

(Modalità di votazione – riviviscenza dell'articolo 36 della Legge n.6/1996)

1. Rivive l'articolo 36 della Legge n.6/1996 nella formulazione originaria, di cui è modificato solo il comma 2 nella seguente formulazione:

“2. L'elettore residente in territorio può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta. L'elettore residente fuori territorio può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.”.

ERRATA CORRIGE

All'articolo 3 della Legge Qualificata 16 settembre 2019 n.3 Norme tecniche in materia elettorale (Modifiche alla Legge 31 gennaio 1996 n.6 “Legge Elettorale” così come modificata dalla Legge Qualificata n.1/2007, dalla Legge Qualificata n.1/2008, dalla Legge Qualificata n.3/2016 e dalla Legge Qualificata n.2/2019. Modifiche alla Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n.186 come modificata dalla Legge Qualificata n.1/2007 e dalla Legge Qualificata n.2/2019)

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura della Legge Qualificata n.3/2019 all'articolo 3 della medesima è stata utilizzata l'espressione “nella formulazione originaria” anziché l'espressione “nella formulazione originariamente introdotta dall'articolo 16 della Legge Qualificata n.1/2007”.



ART.37

1. Le operazioni di voto restano aperte sino alle ore 20. Tuttavia, possono prolungarsi oltre questa ora se ininterrottamente giungono elettori per votare. Dopo le ore 21, tuttavia, il Presidente, accertato a mezzo chiamata il numero degli elettori presenti che ancora non abbia votato, consente di votare solamente a questi e, quindi, dichiara definitivamente chiusa la votazione.

ART.38

1. Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l'articolo 37, l'Ufficio elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche:

- 1) conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico;
- 2) conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico;
- 3) conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico;
- 4) estrae dall'urna, per il conteggio, le schede votate chiuse;
- 5) immette nell'urna le schede contate: l'urna di votazione viene debitamente chiusa e sigillata per essere riaperta nell'Ufficio elettorale intersezionale di cui ai commi che seguono.

2. Le operazioni di cui sopra sono cumulate secondo l'ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale.

3. Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell'Ufficio elettorale.

4. Subito dopo il termine delle operazioni suddette, l'urna contenente le schede votate e il verbale della sezione di cui al terzo comma sono recapitati, a cura di ciascun Presidente di seggio, all'Ufficio elettorale intersezionale.

5. L'Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti degli Uffici elettorali di almeno tre singole sezioni riunite ed è presieduto da uno di essi preventivamente

La formulazione corretta dell'articolo 3 della Legge Qualificata 16 settembre 2019 n.3 è pertanto la seguente:

Art. 3

(Modalità di votazione – riviviscenza dell'articolo 36 della legge n.6/1996)

1. Rivive l'articolo 36 della legge n.6/1996 nella formulazione originariamente introdotta dall'articolo 16 della Legge Qualificata n.1/2007, di cui è modificato solo il comma 2 nella seguente formulazione:

“2. L'elettore residente in territorio può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta. L'elettore residente fuori territorio può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.”.

Legge Qualificata 31 agosto 2020 n.2 Art.7

(Modifica al comma 9 dell'articolo 36 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche)

1. Il comma 9 dell'articolo 36 della Legge n.6/1996 e successive modifiche è così sostituito:

“9. Sono nulle le schede seguenti:

- le schede che non siano quelle di Stato;
- le schede che non rechino il timbro della sezione;
- le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
- le schede che presentino scritte o segni artificiali e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
- le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione;
- le schede non compilate con la matita copiativa.”.



estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. All'interno dell'Ufficio elettorale intersezionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il più giovane fra gli altri Presidenti funge da segretario, il più anziano funge da vice presidente. Valgono le stesse disposizioni anche qualora l'Ufficio elettorale intersezionale sia costituito da due sole sezioni elettorali. Fanno altresì parte dell'Ufficio elettorale intersezionale tutti gli scrutatori delle singole sezioni elettorali confluenti. Con decreto delegato verrà stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali. Nel Castello con un'unica sezione elettorale non è costituito l'Ufficio elettorale intersezionale: in tal caso l'Ufficio elettorale di sezione procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione.

6. L'Ufficio elettorale intersezionale si costituisce non appena le operazioni di cui ai commi dal primo al terzo del presente articolo sono state completate e il materiale di cui al quarto comma è pronto per la consegna. Le operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale sono pubbliche e ha diritto di assistervi un rappresentante per ogni lista.

7. Costituito l'Ufficio elettorale intersezionale, il Presidente procede all'apertura in sequenza delle urne degli Uffici elettorali sezionali e suddivide le schede votate di ogni sezione in modo che a ciascun Ufficio elettorale sezionale venga assegnato un numero equivalente di schede provenienti dalle sezioni elettorali facenti parte dell'Ufficio elettorale intersezionale. Ciascuna delle urne contenenti le schede è assegnata dal Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale a ciascuno dei Presidenti di sezione per lo spoglio. Nel verbale della sezione elettorale che procede allo spoglio deve essere indicato il numero delle schede ad essa assegnate.

8. Concluse le operazioni di cui al comma precedente, ciascun Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio delle schede assegnate. L'Ufficio, innanzitutto, estrae dall'urna le schede una ad una e procede ad accertare i voti validi e quelli nulli nonché le schede bianche. Subito dopo conta i voti riportati dalle singole liste. Conclusa tale operazione il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione. Subito dopo l'Ufficio esamina nuovamente le schede una ad una e procede ad accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati.

9. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione rende pubblico il risultato dello scrutinio.

10. Le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione sono compiute nell'ordine indicato ininterrottamente fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale. Il verbale è firmato dai membri dell'Ufficio e, unitamente a tutto il materiale, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato. Sul plico sono apposte le firme dei membri dell'Ufficio elettorale.

11. Subito dopo il termine di queste operazioni, il plico viene recapitato, a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, al Presidente della Commissione Elettorale.²⁸

²⁸ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.38

1. Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l'articolo 37, l'Ufficio Elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche:

- 1) conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico;
- 2) conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico;
- 3) conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico;
- 4) procede allo spoglio delle schede, estraendole dall'urna una ad una ed accerta:
 - A) i voti validi e quelli nulli nonché le schede bianche;
 - B) i voti riportati dalle singole liste;
 - C) i voti preferenziali riportati dai singoli candidati;
- 5) rende pubblico il risultato dello scrutinio.



2. Le operazioni di cui sopra sono compiute secondo l'ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale.

3. Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell'Ufficio Elettorale.

4. Tutto il materiale deve essere racchiuso in apposito plico sigillato e sul plico devono essere apposte le firme dei membri dell'Ufficio Elettorale.

5. Subito dopo il termine delle operazioni suddette, il plico dovrà essere recapitato al Presidente della Commissione Elettorale.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art.17 (Operazione dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio elettorale intersezionale)

L'articolo 38 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l'articolo 37, l'Ufficio elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche:

1) conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico;

2) conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico;

3) conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico.

2. Le operazioni di cui sopra sono cumulate secondo l'ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale.

3. Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell'Ufficio elettorale.

4. Tutto il materiale, ad eccezione dei verbali sezionali e dell'urna contenente le schede votate, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato e sul plico devono essere apposte le firme dei membri dell'Ufficio elettorale di sezione.

5. Subito dopo il termine delle operazioni suddette, l'urna contenente le schede votate e il plico di cui al quarto comma sono recapitati, a cura di ciascun Presidente di seggio, all'Ufficio elettorale intersezionale.

6. L'Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti degli Uffici elettorali di almeno tre singole sezioni riunite ed è presieduto da uno di essi preventivamente estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. All'interno dell'Ufficio elettorale intersezionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il più giovane fra gli altri Presidenti funge da segretario, il più anziano funge da vicepresidente. Allorquando l'Ufficio elettorale intersezionale sia composto in numero inferiore a tre sezioni, esso è costituito da tutti i componenti degli Uffici elettorali sezionali, ed è presieduto dall'unico Presidente o dal Presidente più anziano; funge da vicepresidente l'altro Presidente di sezione ovvero il più anziano degli altri componenti, e da segretario l'ulteriormente più anziano degli altri componenti. Con il decreto delegato, previsto dall'articolo 4, verrà stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali.

7. L'Ufficio elettorale intersezionale si costituisce non appena le operazioni di cui ai commi dal primo al quarto del presente articolo sono state completate e il materiale di cui al quinto comma è pronto per la consegna. Gli scrutatori di tutte le sezioni elettorali istituite nel territorio del Castello hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale che sono comunque pubbliche. Ha infine diritto di assistere un rappresentante per ogni lista.

8. Subito dopo la costituzione, l'Ufficio elettorale intersezionale procede ad aprire le urne contenenti le schede votate in ciascuna sezione e a versarne il contenuto in un'apposita urna di maggiori dimensioni, mischiandole. Compiuta questa operazione, l'Ufficio procede allo spoglio delle schede. L'Ufficio innanzitutto estrae le schede una ad una e procede ad accertare i voti validi e quelli nulli nonché le schede bianche. Subito dopo conta i voti riportati dalle singole liste. Conclusa tale operazione, il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione. Subito dopo l'Ufficio esamina nuovamente le schede una ad una e procede ad accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati.

9. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale rende pubblico il risultato dello scrutinio.

10. Anche le operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale sono compiute nell'ordine indicato ininterrottamente fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale dell'Ufficio elettorale intersezionale. Il verbale è firmato dai membri dell'Ufficio e, unitamente al materiale dell'Ufficio elettorale intersezionale nonché a quello proveniente dalle singole sezioni elettorali, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato. Sul plico sono apposte le firme dei membri dell'Ufficio elettorale intersezionale.

11. Subito dopo il termine di queste operazioni, il plico viene recapitato, a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale, al Presidente della Commissione elettorale.”.

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n. 1

Art.5

L'articolo 17 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 17



CAPITOLO VII

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E GIUNTA DELLE ELEZIONI

ART.39

(Operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio elettorale intersezionale)

L'articolo 38 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. Chiusa la votazione conformemente a quanto dispone l'articolo 37, l'Ufficio elettorale di sezione procede alle seguenti operazioni che sono pubbliche:

- 1) conta le schede delle quali non è stato fatto uso e le sigilla in apposito plico;
 - 2) conta le schede deteriorate e che, durante la votazione, sono state sostituite e le sigilla in apposito plico;
 - 3) conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico;
 - 4) estrae dall'urna, per il conteggio, le schede votate chiuse;
 - 5) immette nell'urna le schede contate: l'urna di votazione viene debitamente chiusa e sigillata per essere riaperta nell'Ufficio elettorale intersezionale di cui ai commi che seguono.
2. Le operazioni di cui sopra sono cumulate secondo l'ordine indicato e, ininterrottamente, fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale.
3. Il verbale ed ogni altro documento devono essere firmati dai membri dell'Ufficio elettorale.
4. Subito dopo il termine delle operazioni suddette, l'urna contenente le schede votate e il verbale della sezione di cui al terzo comma sono recapitati, a cura di ciascun Presidente di seggio, all'Ufficio elettorale intersezionale.
5. L'Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti degli Uffici elettorali di almeno tre singole sezioni riunite ed è presieduto da uno di essi preventivamente estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. All'interno dell'Ufficio elettorale intersezionale, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il più giovane fra gli altri Presidenti funge da segretario, il più anziano funge da vicepresidente. Valgono le stesse disposizioni anche qualora l'Ufficio elettorale intersezionale sia costituito da due sole sezioni elettorali. Fanno altresì parte dell'Ufficio elettorale intersezionale tutti gli scrutatori delle singole sezioni elettorali confluenti. Con decreto delegato verrà stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali. Nel Castello con un'unica sezione elettorale non è costituito l'Ufficio elettorale intersezionale: in tal caso l'Ufficio elettorale di sezione procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione.
6. L'Ufficio elettorale intersezionale si costituisce non appena le operazioni di cui ai commi dal primo al terzo del presente articolo sono state completate e il materiale di cui al quarto comma è pronto per la consegna. Le operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale sono pubbliche e ha diritto di assistervi un rappresentante per ogni lista.
7. Costituito l'Ufficio elettorale intersezionale, il Presidente procede all'apertura in sequenza delle urne degli Uffici elettorali sezionali e suddivide le schede votate di ogni sezione in modo che a ciascun Ufficio elettorale sezionale venga assegnato un numero equivalente di schede provenienti dalle sezioni elettorali facenti parte dell'Ufficio elettorale intersezionale. Ciascuna delle urne contenenti le schede è assegnata dal Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale a ciascuno dei Presidenti di Sezione per lo spoglio. Nel verbale della sezione elettorale che procede allo spoglio deve essere indicato il numero delle schede ad essa assegnate.
8. Concluse le operazioni di cui al comma precedente, ciascun Ufficio elettorale di sezione procede allo scrutinio delle schede assegnate. L'Ufficio, innanzitutto, estrae dall'urna le schede una ad una e procede ad accertare i voti validi e quelli nulli nonché le schede bianche. Subito dopo conta i voti riportati dalle singole liste. Conclusa tale operazione il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione. Subito dopo l'Ufficio esamina nuovamente le schede una ad una e procede ad accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati.
9. Terminato lo spoglio delle schede, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione rende pubblico il risultato dello scrutinio.
10. Le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione sono compiute nell'ordine indicato ininterrottamente fino al loro espletamento totale. Ognuna di esse deve essere registrata nel verbale. Il verbale è firmato dai membri dell'Ufficio e, unitamente a tutto il materiale, deve essere racchiuso in apposito plico sigillato. Sul plico sono apposte le firme dei membri dell'Ufficio elettorale.
11. Subito dopo il termine di queste operazioni, il plico viene recapitato, a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, al Presidente della Commissione elettorale.”.



1. Il giorno successivo a quello delle elezioni, gli Uffici Elettorali di sezione nella persona del loro Presidente e con l'intervento del delegato di ciascuna lista, alle ore 14.00, si riuniscono nella Sala del Consiglio Grande e Generale sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni e costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale.²⁹

ART. 40

(Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice)

1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici Elettorali Sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici Elettorali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;

- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore al 5% del numero totale dei voti validi.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici Elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;

- maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;

- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4;

²⁹ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.39

1. Il giorno successivo a quello delle elezioni, gli Uffici Elettorali di sezione, nella persona del loro Presidente e con l'intervento del delegato di ciascuna lista, alle ore 14, si riuniscono, nella Sala del Consiglio Grande e Generale e sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni, e costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 18 (Riunione dell'Ufficio Elettorale Centrale)

L'articolo 39 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

"1. Il secondo giorno successivo a quello delle elezioni, gli Uffici elettorali intersezionali, nella persona del loro Presidente e con l'intervento del delegato di ciascuna lista, alle ore 9, si riuniscono nella Sala del Consiglio Grande e Generale sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli affari Interni e costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale."

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n. 1

Art. 6

L'articolo 18 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è abrogato.

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 18 della Legge Qualificata n.1/2007, l'articolo 39 della Legge n.6/1996 pare doversi considerare ripristinato nella formulazione originale.



b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del comma 1 dell'articolo 36.

7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo comma 9 consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4;

- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;

- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

9. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al comma 7 ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al comma 8. Se in base alle operazioni di cui al comma 8 i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al comma 8; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti.

Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della redistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170 e sue successive modifiche.

10. Nel caso in cui, in base al risultato del primo turno delle consultazioni, siano rispettate le condizioni per determinare la vittoria della lista o coalizione di liste, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

11. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8, la Reggenza, entro ventiquattro ore dalla comunicazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni delle risultanze dell'Ufficio Elettorale Centrale - comunicazione da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 42 - conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di quindici giorni per formare la maggioranza attraverso l'accordo con liste o coalizioni di liste sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 8bis dell'articolo 14 e dei seggi raggiunti al primo turno e fatto salvo che liste e coalizioni di



liste mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e che la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.

12. Se il mandato di cui al comma 11 ha esito negativo, la Reggenza conferisce un nuovo mandato, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno della consultazione elettorale.

13. Esperita e conclusa con esito positivo la fase di negoziazione, la Reggenza ne dà immediata comunicazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che, in qualità di Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base delle risultanze del medesimo Ufficio, di cui al comma 8, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

14. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma 8, né i due mandati di cui ai commi 11 e 12 diano esito positivo, la Reggenza con proprio decreto indice la votazione di ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.

15. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni di liste ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.

16. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all'eventuale turno del ballottaggio.³⁰

³⁰ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.40

1.L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici Elettorali di sezione, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni i quali risultano dai verbali.

2.L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3.La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma di voti che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni.

4.La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale e dalla somma di voti di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni.

5.La cifra elettorale serve di base per determinare il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

6.La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati nella medesima lista. A parità di voti, la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella lista stessa.

7.Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. sino a concorrenza del numero dei 60 membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere; si scelgono, fra i quozienti ottenuti secondo il sistema indicato, quelli più alti, in numero uguale a quello dei 60 membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente.

8.Ciascuna lista si vedrà assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa spettanti. A parità di quoziente, il/i seggio/i è/sono attribuito/i alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale. Se ad una lista sono attribuiti



più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

9. Esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 19 (Norme sull'assegnazione dei seggi e sulla proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice)

L'articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

"1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali intersezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali intersezionali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali come scrutinati dagli Uffici elettorali intersezionali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista;

4. Il numero totale dei voti di lista è dato dalla somma dei voti validi di ciascuna lista. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore allo 0,4% moltiplicato per il numero di liste partecipanti, e fino al massimo del 3,5% del numero totale dei voti di lista.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali intersezionali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale, la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio;
- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

- a) delle cifre elettorali di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione;
- b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del primo comma dell'articolo 36;
- c) dei voti di quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo.

7. Così determinata la cifra elettorale di coalizione, l'Ufficio Elettorale Centrale divide tale cifra per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo nono comma consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma che precede, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva, la votazione di ballottaggio alla quale partecipano le due liste o coalizioni di liste che hanno conseguito le cifre elettorali più alte.

9. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;
- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

10. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al settimo comma ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al nono comma. Se in base alle operazioni di cui al nono comma i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in



base alle operazioni di cui al nono comma; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice e non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti. Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della redistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170.

11. Nel caso in cui non vi sia necessità di ricorrere alla votazione di ballottaggio, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

12. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve direttamente dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.”.

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n. 1

Art.7

L'articolo 19 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Norme sull'assegnazione dei seggi e sulla proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice)

L'articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

“1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore allo 0,4% moltiplicato per il numero di liste partecipanti, e fino al massimo del 3,5%, del numero totale dei voti validi.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;

b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del primo comma dell'articolo 36.

7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo nono comma consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma che precede, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva, la votazione di ballottaggio alla quale partecipano le due liste o coalizioni di liste che hanno conseguito le cifre elettorali più alte.

9. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:



- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo;
- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del quarto comma del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

10. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al settimo comma ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al nono comma. Se in base alle operazioni di cui al nono comma i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al nono comma; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti.

Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della redistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170.

11. Nel caso in cui non vi sia necessità di ricorrere alla votazione di ballottaggio, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

12. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.

13. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all'eventuale turno del ballottaggio.”

Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2

Art.3

1. L'articolo 40 (*Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice*) della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche e così sostituito:

"Art. 40

(Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice)

"1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici elettorali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore al 5% del numero totale dei voti validi.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- maggior età anagrafica.



6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:
- della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4 del presente articolo;
 - dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del comma 1 dell'articolo 36.
7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo comma 9 consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.
8. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:
- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4 del presente articolo;
 - si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4 del presente articolo, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
 - si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.
9. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al comma 7 ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al comma 8. Se in base alle operazioni di cui al comma 8 i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al comma 8; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti.
- Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della ridistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170 e sue successive modifiche.
10. Nel caso in cui, in base al risultato del primo turno delle consultazioni, siano rispettate le condizioni per determinare la vittoria della lista o coalizione di liste, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.
11. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8, la Reggenza conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di 15 giorni per formare la maggioranza attraverso l'accordo con altre liste o coalizioni di liste sulla base dei seggi raggiunti al primo turno, fatto salvo che liste e coalizioni di liste mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e che la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.
12. Se il mandato di cui al comma 11 ha esito negativo, la Reggenza conferisce un nuovo mandato, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno della consultazione elettorale.
13. Se il mandato di cui al comma 11 o, in subordine, quello del comma 12 ha esito positivo, l'Ufficio Elettorale Centrale, esaurite le operazioni indicate al comma 8, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.
14. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma 8, né i due mandati di cui ai commi 11 e 12 diano esito positivo, la Reggenza indice, per la seconda domenica successiva alla scadenza del mandato di cui al comma 12, la votazione di ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.
15. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni di liste ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.



16. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all' eventuale turno del ballottaggio."

Legge Qualificata 16 settembre 2019 n. 3

Art.2

1. L'articolo 40 (*Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrici*) della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche è così modificato:

"Art. 40

(*Assegnazione dei seggi e proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrici*)

"1. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici Elettorali Sezionali, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato quali risultano dai verbali di tutti gli Uffici Elettorali.

2. L'operazione di cui al primo comma determina la cifra elettorale di ogni lista, il numero totale dei voti di lista e la cifra individuale di ogni candidato.

3. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni elettorali. Essa serve di base per determinare:

- l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

4. Ciascuna lista è ammessa alla distribuzione dei seggi se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore al 5% del numero totale dei voti validi.

5. La cifra individuale di ciascun candidato è data dalla cifra elettorale di lista sommata ai voti validi di preferenza che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali come scrutinate dagli Uffici Elettorali. La cifra individuale determina la graduatoria dei candidati all'interno della medesima lista. A parità di cifra individuale la preferenza è determinata, nell'ordine, dai seguenti criteri:

- candidato di genere femminile;
- maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- maggior età anagrafica.

6. L'Ufficio Elettorale Centrale determina la cifra elettorale di coalizione che è data dalla somma:

- a) della cifra elettorale di ciascuna delle liste appartenenti alla stessa coalizione, comprese le liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4;
- b) dei voti espressi solo alla coalizione senza espressione del voto di lista ai sensi del comma 1 dell'articolo 36.

7. L'Ufficio Elettorale Centrale divide il totale dei voti validi per 2 e aumenta di 1 la cifra del quoziente eventualmente arrotondato per eccesso. Il risultato di tale operazione determina il numero minimo di voti validi richiesto per attribuire a una coalizione o a una singola lista la vittoria elettorale. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi richiesto, la vittoria è attribuita alla lista o alla coalizione di liste che, avendo conseguito il maggior numero di voti, in base alle operazioni di cui al successivo comma 9 consegue anche 30 (trenta) dei 60 (sessanta) quozienti validi.

8. Il risultato del primo turno determina l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e si procede sulla base delle seguenti disposizioni:

- si escludono quelle liste non ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4;
- si divide ciascuna cifra elettorale di lista, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi ai sensi del comma 4, successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero dei 60 (sessanta) membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere;
- si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

9. Alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente per aver conseguito il numero minimo di voti di cui al comma 7 ovvero, subordinatamente, avendo conseguito il maggior numero di voti e i 30 maggiori quozienti, sono assegnati i seggi ad essa spettanti in Consiglio Grande e Generale in base alle operazioni di cui al comma 8. Se in base alle operazioni di cui al comma 8 i seggi spettanti alla lista o alla coalizione di liste proclamata vincente risultano meno di 35, ad essa vengono assegnati, a titolo di premio di stabilità, tanti seggi aggiuntivi rispetto a quelli spettanti quanti ne mancano al raggiungimento del numero di 35. I seggi aggiuntivi, attribuiti a titolo di premio di stabilità, sono quelli corrispondenti ai quozienti utili più bassi ottenuti in base alle operazioni di cui al comma 8; tali seggi sono da sottrarre a quelle liste che non siano la lista vincitrice o non appartengano alla coalizione di liste proclamata vincente, a partire dai quozienti utili più bassi. Se ad una lista



ART.41

1. È vietato all'Ufficio Elettorale Centrale di discutere e di deliberare sull'assegnazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni elettorali e, comunque, di occuparsi di qualunque altro oggetto che non sia determinato nell'articolo 40.

ART.42

1. L'Ufficio Elettorale Centrale, non appena terminate le operazioni di competenza, rimette tutta la documentazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che dispone la trasmissione alla Giunta delle Elezioni, di cui all'articolo 43.
2. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni, entro due giorni dal termine delle operazioni di cui all'articolo 40, rende pubblico l'esito delle elezioni e notifica la nomina a ciascun membro del Consiglio Grande e Generale eletto.

spettano più seggi di quanti siano i suoi candidati, i seggi esuberanti sono attribuiti alle altre liste della medesima coalizione secondo l'ordine decrescente dei quozienti.

Quelle rappresentanze consiliari che, per effetto della redistribuzione dei seggi dovuta all'assegnazione del premio di stabilità, dovessero scendere sotto il numero minimo di tre Consiglieri, non perdono i benefici di finanziamento previsti dalla Legge 23 novembre 2005 n. 170 e sue successive modifiche.

10. Nel caso in cui, in base al risultato del primo turno delle consultazioni, siano rispettate le condizioni per determinare la vittoria della lista o coalizione di liste, esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti e proclama altresì la lista o la coalizione di liste risultata vincente, riportando la maggioranza dei seggi e l'eventuale premio di stabilità.

11. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8, la Reggenza, entro ventiquattro ore dalla comunicazione del Segretario di Stato per gli Affari Interni delle risultanze dell'Ufficio Elettorale Centrale - comunicazione da effettuarsi contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 42 - conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di quindici giorni per formare la maggioranza attraverso l'accordo con liste o coalizioni di liste sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 8bis dell'articolo 14 e dei seggi raggiunti al primo turno e fatto salvo che liste e coalizioni di liste mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e che la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.

12. Se il mandato di cui al comma 11 ha esito negativo, la Reggenza conferisce un nuovo mandato, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno della consultazione elettorale.

13. Esperita e conclusa con esito positivo la fase di negoziazione, la Reggenza ne dà immediata comunicazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che, in qualità di Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base delle risultanze del medesimo Ufficio, di cui al comma 8, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

14. Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 (trenta) quozienti di cui al comma 8, né i due mandati di cui ai commi 11 e 12 diano esito positivo, la Reggenza con proprio decreto indice la votazione di ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.

15. In caso di votazione di ballottaggio, l'Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l'esito dello spoglio delle schede. Verifica quale delle due liste o coalizioni di liste ha ottenuto più voti validi e procede all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi precedenti, procedendo poi alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente, riportando pertanto la maggioranza dei seggi e il premio di stabilità.

16. Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 14 marzo 1997 n. 36. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione. La nomina dei Presidenti di seggio elettorale e degli Scrutatori effettuata dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'articolo 23 della presente legge si estende altresì all'eventuale turno del ballottaggio.



ART.43

La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, è eletta dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura.

I suoi componenti non possono essere Consiglieri, Capitani di Castello o membri di Giunta.

ART.44

1. La Giunta Permanente delle Elezioni è tenuta ad adempiere ai seguenti atti:

- a) esamina la documentazione ricevuta dall'Ufficio Elettorale Centrale;
- b) ascolta i ricorsi, presentati dagli elettori entro cinque giorni successivi a quello delle elezioni, relativi a questioni di eleggibilità e di regolarità nelle operazioni elettorali;
- c) provvede alla radiazione dei candidati giudicati ineleggibili e li sostituisce con i candidati non eletti che, nella stessa lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- d) propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.

2. Nel caso in cui gli eletti ricoprano le condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge e le operazioni elettorali si siano svolte senza contestazioni, il Consiglio Grande e Generale prende atto delle conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni.

3. Nel caso in cui siano state avanzate gravi contestazioni o possa sussistere il fondato sospetto di irregolarità, le conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni possono essere oggetto di voto.

ART.45

Se dal verbale dell'Ufficio Elettorale sezionale risulta che le operazioni elettorali sono state impedito con atti di violenza o che le schede sono state in parte o nella loro totalità disperse, i Capitani Reggenti sono tenuti a convocare di nuovo i comizi nella sezione interessata per la quinta domenica successiva.

In questo caso le operazioni dell'Ufficio Elettorale centrale, di cui agli articoli 39, 40 e 41, saranno rinviate al giorno successivo a quello in cui avranno luogo le elezioni suppletive.

ART.46

1. I membri del Consiglio Grande e Generale eletti devono prestare giuramento entro due mesi dal giorno della convalida della loro elezione.

2. Coloro che, senza documentato motivo, non ottemperano al disposto di cui al primo comma, decadono dal mandato.

ART.47

I comportamenti tesi ad impedire il libero esercizio dei diritti politici sono puniti ai sensi degli articoli 394, 395, 396, 397, 398 e 399 del Codice Penale.

ART.48



Sono abrogati la Legge 23 dicembre 1958 n. 36 e sue successive modifiche nonché il primo e quarto commi dell'articolo 14 della Legge 24 febbraio 1994 n. 22.

ART.49

1. Gli elettori residenti all'estero saranno iscritti nelle nuove sezioni riservate con la pubblicazione annuale delle liste elettorali, approvate secondo i termini previsti dall'articolo 6.

2. In caso di consultazione elettorale anticipata rispetto alla naturale scadenza dell'attuale legislatura, verrà effettuata una revisione straordinaria delle liste elettorali attuata con i criteri della presente legge. ³¹

ART. 50

La presente legge entra in vigore il quindicesimo successivo a quello della sua legale pubblicazione

³¹ **Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)**

Art.49

1. Per gli elettori già residenti all'estero all'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione ai seggi interni, effettuata con i criteri stabiliti dal secondo e terzo comma dell'articolo 4, avverrà in occasione della revisione annuale delle liste elettorali dell'anno 1997.

2. Le liste elettorali dell'anno 1996, ad eccezione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 4, saranno compilate e pubblicate nei modi e tempi previsti dalla Legge 23 dicembre 1958 n. 36; parimenti dalla stessa legge saranno regolati i termini di reclamo avverso la compilazione delle liste stesse. In caso di consultazione elettorale anticipata rispetto alla naturale scadenza della attuale legislatura, verrà effettuata una revisione straordinaria delle liste elettorali attuata con i criteri della presente legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 20 (Norme transitorie per l'assegnazione dei cittadini residenti all'estero nelle sezioni elettorali riservate)

L'articolo 49 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

"1. Gli elettori residenti all'estero saranno iscritti nelle nuove sezioni riservate con la pubblicazione annuale delle liste elettorali, approvate secondo i termini previsti dall'articolo 16.

2. In caso di consultazione elettorale anticipata rispetto alla naturale scadenza dell'attuale legislatura, verrà effettuata una revisione straordinaria delle liste elettorali attuata con i criteri della presente legge."

Errata Corrige alla Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 "Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali" in data 18 luglio 2007

A causa di errore materiale d'ufficio intervenuto nella fase di promulgazione, al primo comma dell'articolo 20 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 "Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali" è stato fatto riferimento "all'articolo 16" anziché "all'articolo 6".

Pertanto, la corretta formulazione del suddetto comma è la seguente:

"L'articolo 49 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 è così modificato:

"1. Gli elettori residenti all'estero saranno iscritti nelle nuove sezioni riservate con la pubblicazione annuale delle liste elettorali, approvate secondo i termini previsti **dall'articolo 6.**"

Nota all'articolo 49 della presente raccolta:

La sentenza civile n.257 del 2008 ha chiarito che l'articolo 49 della Legge n.6/1996 così come modificato dall'art.20 della Legge Qualificata n.1/2007, ha esaurito i propri effetti. La norma infatti, limitata nel tempo e circoscritta nell'oggetto (riferita solo all'attribuzione degli elettori residenti all'Estero ai seggi a loro riservati), avrebbe trovato applicazione solo qualora si fosse verificato lo scioglimento anticipato del Consiglio Grande e Generale nel corso del 2007, prima della revisione ordinaria delle liste elettorali nel gennaio del 2008.



**Allegato A alla Legge 31 gennaio 1996 n.6
come introdotto dalla Legge Qualificata n.3/2019³²**

³² **Testo originario (Legge Qualificata 16 settembre 2019 n.3)**

Allegato A alla Legge Qualificata 16 settembre 2019 n.3

DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 14, COMMA 8 BIS DELLA Legge n.6/1996 (LEGGE ELETTORALE) E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

La Lista o la Coalizione di Lista (nome)..... presentatasi
per le consultazioni elettorali del (data)

ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 14 della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche

Dichiara

di volere affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle suddette elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 - la fase di negoziazione per formare la maggioranza con le seguenti liste/coalizioni di liste

oppure

Dichiara

di non volere affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle suddette elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 - alcuna fase di negoziazione per formare la maggioranza con nessuna lista e/o coalizione di lista.

San Marino (data)

Firma del Delegato di Lista/Coalizione

MODIFICHE LEGISLATIVE:

ERRATA CORRIGE

ALL'ALLEGATO A DELLA LEGGE QUALIFICATA 16 SETTEMBRE 2019 N.3 NORME TECNICHE IN MATERIA ELETTORALE (MODIFICHE ALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 "LEGGE ELETTORALE" COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2007, DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2008, DALLA LEGGE QUALIFICATA N.3/2016 E DALLA LEGGE QUALIFICATA N.2/2019. MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA 16 DICEMBRE 2005 N.186 COME MODIFICATA DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2007 E DALLA LEGGE QUALIFICATA N.2/2019)

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura della Legge Qualificata n.3/2019, l'Allegato A introdotto dalla medesima è stato intestato "Allegato A della Legge Qualificata 16 settembre 2019 n.3" anziché "Allegato A della Legge 31 gennaio 1996 n.6" come introdotto dalla Legge Qualificata n.3/2019.

L'Allegato "A" viene pertanto sostituito con quello allegato alla presente errata corrige.

Allegato A alla Legge 31 gennaio 1996 n.6

come introdotto dalla Legge Qualificata n.3/2019

DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 14, COMMA 8 BIS DELLA Legge n.6/1996 (LEGGE ELETTORALE) E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

La Lista o la Coalizione di Lista (nome)..... presentatasi
per le consultazioni elettorali del (data)

ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 14 della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche

Dichiara

di volere affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle suddette elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 – la fase di negoziazione per formare la maggioranza con le seguenti liste/coalizioni di liste

Oppure

Dichiara



DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 14, COMMA 8 BIS DELLA Legge n.6/1996 (LEGGE ELETTORALE) E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

La Lista o la Coalizione di Lista (nome)..... presentatasi per le consultazioni elettorali del (data) ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 14 della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche

Dichiara

di volere affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle suddette elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 – la fase di negoziazione per formare la maggioranza con le seguenti liste/coalizioni di liste

Oppure

Dichiara

di non volere affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle suddette elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 - alcuna fase di negoziazione per formare la maggioranza con nessuna lista e/o coalizione di lista.

San Marino (data)

Firma del Delegato di Lista/Coalizione

di non volere affrontare – nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle suddette elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti in base alle operazioni di cui al comma 8 dell'articolo 40 - alcuna fase di negoziazione per formare la maggioranza con nessuna lista e/o coalizione di lista.

San Marino (data)

Firma del Delegato di Lista/Coalizione



Fac-simile scheda per "Elettori residenti"

Allegato "A1" --- Primo Turno Allegato "A1" alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2

Coalizione "A" <small>Simbolo Coalizione "A"</small>	Voto di Preferenza _____ _____ _____	Coalizione "B" <small>Simbolo Coalizione "B"</small>
Simbolo Lista 1		Simbolo Lista 4
Simbolo Lista 2		Simbolo Lista 5
Simbolo Lista 3		

Fac-simile scheda per "Elettori non residenti"

Allegato "A1 bis" alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2

Allegato "A1 bis" --- Primo Turno

Coalizione "A" <small>Simbolo Coalizione "A"</small>	Voto di Preferenza _____	Coalizione "B" <small>Simbolo Coalizione "B"</small>
Simbolo Lista 1		Simbolo Lista 4
Simbolo Lista 2		Simbolo Lista 5
Simbolo Lista 3		



Fac-simile scheda per "Elettori residenti"

Allegato "A2" --- Primo Turno

Allegato "A2" alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2

Coalizione "A" <small>Simbolo Coalizione "A"</small>	Coalizione "B" <small>Simbolo Coalizione "B"</small>	
Simbolo Lista 1	Simbolo Lista 4	Simbolo Lista 6
Simbolo Lista 2	Simbolo Lista 5	
Simbolo Lista 3		
Voto di Preferenza _____		

Fac-simile scheda per "Elettori non residenti"

Allegato "A2 bis" alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2

Allegato "A2 bis" --- Primo Turno

Coalizione "A" <small>Simbolo Coalizione "A"</small>	Coalizione "B" <small>Simbolo Coalizione "B"</small>	
Simbolo Lista 1	Simbolo Lista 4	Simbolo Lista 6
Simbolo Lista 2	Simbolo Lista 5	
Simbolo Lista 3		
Voto di Preferenza _____		



Allegato "B1" --- Ballottaggio

Coalizione "A"	Coalizione "B"
<p data-bbox="560 349 651 434">Simbolo Coalizione "A"</p> <p data-bbox="197 465 384 645">Simbolo Lista 1</p> <p data-bbox="437 465 624 645">Simbolo Lista 2</p> <p data-bbox="197 703 384 882">Simbolo Lista 3</p>	<p data-bbox="1315 349 1406 434">Simbolo Coalizione "B"</p> <p data-bbox="973 465 1160 645">Simbolo Lista 4</p> <p data-bbox="1187 465 1374 645">Simbolo Lista 5</p> <p data-bbox="973 703 1160 882">Simbolo Lista 6</p> <p data-bbox="1187 703 1374 882">Simbolo Lista 7</p> <p data-bbox="973 918 1160 1097">Simbolo Lista 8</p>



Allegato "B2" --- Ballottaggio

<p>Simbolo Lista 1</p>	<p>Simbolo Lista 2</p>
-----------------------------------	-----------------------------------



Allegato "B3" --- Ballottaggio

The ballot paper is divided into two main vertical sections. The left section is titled "Coalizione 'A'" and contains four circular symbols: "Simbolo Coalizione 1" at the top right, "Simbolo Lista 1" and "Simbolo Lista 2" in the upper middle, and "Simbolo Lista 3" in the lower middle. The right section contains a single large circular symbol labeled "Simbolo Lista 4".

33

33 Testo originario (Legge 31 gennaio 1996 n. 6)
Allegato A
Modello della scheda di Stato


The ballot paper is divided into two main sections: "Tabella A" and "Tabella B".

Tabella A: A grid of boxes. The top row is empty. The second row contains five circles. The third row is shaded and labeled "VOTI DI PREFERENZA". Below this are four rows of horizontal dashed lines. The bottom row contains five circles.

Tabella B: A large empty rectangular box. Below it, there are two lines of text: "Firma del Segretario degli Interni e del suo delegato." and "Firma del Presidente del Seggio e di uno Scrittore delegato." Below these is a small circle labeled "Nastro".



**MODIFICHE LEGISLATIVE:
Legge 14 marzo 1997 n.35
Modello della scheda di Stato**



Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1

Allegato "A1" --- Primo Turno


Coalizione "A" <small>Simbolo Coalizione "A"</small>	Voto di Preferenza	Coalizione "B" <small>Simbolo Coalizione "B"</small>
Simbolo Lista 1		Simbolo Lista 4
Simbolo Lista 2		Simbolo Lista 3
Simbolo Lista 3		

Allegato "A2" --- Primo Turno


Coalizione "A" <small>Simbolo Coalizione "A"</small>	Coalizione "B" <small>Simbolo Coalizione "B"</small>	Simbolo Lista 6
Simbolo Lista 1	Simbolo Lista 4	
Simbolo Lista 2	Simbolo Lista 5	
Simbolo Lista 3		
Voto di Preferenza		




Allegato "B1" --- Ballottaggio



Allegato "B2" --- Ballottaggio



Allegato "B3" --- Ballottaggio





Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1

ALLEGATO "A1 BIS" --- Primo turno

Coalizione "A"	Simbolo Coalizione "A"	Coalizione "B"	Simbolo Coalizione "B"
Simbolo Lista 1		Simbolo Lista 4	
Simbolo Lista 2		Simbolo Lista 5	
Simbolo Lista 3			

Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3

Allegato A1 alla Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3 Allegato "A1" --- Primo Turno

Coalizione "A"	Simbolo Coalizione "A"	Voto di Preferenza	Coalizione "B"	Simbolo Coalizione "B"
Simbolo Lista 1			Simbolo Lista 4	
Simbolo Lista 2			Simbolo Lista 3	
Simbolo Lista 3				

Allegato A2 alla Legge Qualificata 23 agosto 2016 n.3 Allegato "A2" --- Primo Turno

Coalizione "A"	Simbolo Coalizione "A"	Coalizione "B"	Simbolo Coalizione "B"	Voto di Preferenza
Simbolo Lista 1		Simbolo Lista 4		Simbolo Lista 6
Simbolo Lista 2		Simbolo Lista 5		
Simbolo Lista 3				
Voto di Preferenza				



Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2

Fac-simile scheda per "Elettori residenti" Allegato "A1" ---- Primo Turno Allegato "A1" alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2

Coalizione "A" <small>Simbolo Coalizione "A"</small>	Voto di Preferenza _____ _____ _____	Coalizione "B" <small>Simbolo Coalizione "B"</small>
Simbolo Lista 1		Simbolo Lista 4
Simbolo Lista 2		Simbolo Lista 5
Simbolo Lista 3		

Fac-simile scheda per "Elettori non residenti" Allegato "A1 bis" alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2
Allegato "A1 bis" ---- Primo Turno

Coalizione "A" <small>Simbolo Coalizione "A"</small>	Voto di Preferenza _____	Coalizione "B" <small>Simbolo Coalizione "B"</small>
Simbolo Lista 1		Simbolo Lista 4
Simbolo Lista 2		Simbolo Lista 5
Simbolo Lista 3		

Fac-simile scheda per "Elettori residenti" Allegato "A2" ---- Primo Turno Allegato "A2" alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2

Coalizione "A" <small>Simbolo Coalizione "A"</small>	Coalizione "B" <small>Simbolo Coalizione "B"</small>	Simbolo Lista 6
Simbolo Lista 1	Simbolo Lista 4	
Simbolo Lista 2	Simbolo Lista 5	
Simbolo Lista 3		
Voto di Preferenza _____ _____		

Fac-simile scheda per "Elettori non residenti" Allegato "A2 bis" alla Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2
Allegato "A2 bis" ---- Primo Turno

Coalizione "A" <small>Simbolo Coalizione "A"</small>	Coalizione "B" <small>Simbolo Coalizione "B"</small>	Simbolo Lista 6
Simbolo Lista 1	Simbolo Lista 4	
Simbolo Lista 2	Simbolo Lista 5	
Simbolo Lista 3		
Voto di Preferenza _____		



**TESTO COORDINATO
DELLE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE**

**LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO DELLE NORME IN MATERIA DI CAMPAGNA
ELETTORALE**

- [Legge 14 marzo 1997 n.36](#)
- [Legge 31 gennaio 1996 n.6](#)
- [Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1](#)
- [Errata Corrige alla Legge Qualificata n.1/2007 \(in data 18 luglio 2007\)](#)
- [Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1](#)



LEGGE 14 MARZO 1997 N. 36

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

(testo coordinato aggiornato al 24 ottobre 2019)

ART.1

1. La campagna elettorale è aperta il ventesimo giorno precedente a quello delle elezioni e cessa alle ore 24.00, del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni.
2. Prima e dopo il termine di cui al primo comma è vietata ogni forma di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata.

ART.2

Dalla data di apertura della campagna elettorale, di cui all'articolo 1, l'affissione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative del pensiero e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano manifestazione di propaganda elettorale, è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati nel territorio dei singoli Castelli e con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

ART.3

1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni, stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli Castelli, gli spazi destinati all'affissione del materiale di cui all'articolo 2, attenendosi di massima alle seguenti indicazioni:

CASTELLO DI SAN MARINO - CITTÀ

Città: n.5; Castellaro: n.1; Casole: n.1; Canepa: n.1; Cà Berlone: n.1; Santa Mustiola: n.1; Montalbo: n.1; Murata: n.1.

CASTELLO DI BORGO MAGGIORE

Borgo Maggiore: n.2; Valdragone (di sopra): n.1; Valdragone (di sotto): n.1; Cà Melone: n.1; Cailungo (di sopra): n.1; Cailungo (di sotto): n.1; Ventoso: n.1; San Giovanni: n.1; Cà Rigo: n.1.

CASTELLO DI SERRAVALLE

Serravalle: n.2; Dogana: n.2; Falciano: n.1; Cinque Vie: n.1; Ponte Mellini: n.1; Cà Ragni: n.1; Lesignano: n.1; Le Tane: n.1.

CASTELLO DI DOMAGNANO

Domagnano: n.1; Piandavello: n.1; Cà Giannino: n.1; La Fiorina: n.1; Torraccia: n.1; Spaccio Giannoni: n.1.

CASTELLO DI FIORENTINO

Fiorentino: n.1; Crociale di Fiorentino: n.1; Capanne: n.1; Pianacci: n.1.



CASTELLO DI FAETANO

Faetano: n.1; Monte Pulito: n.1; Corianino: n.1; Calligaria: n.1; Cà Chiavello: n.1.

CASTELLO DI MONTEGIARDINO

Montegiardino: n.1; Cerbaiola: n.1.

CASTELLO DI CHIESANUOVA

Chiesanuova: n.1; Caladino: n.1; Poggio Casalino: n.1; Galavotto: n.1; Teglio: n.1; Poggio Chiesanuova: n.1; Confine: n.1; Molarini: n.1.

CASTELLO DI ACQUAVIVA

Acquaviva: n.1; Gualdicciolo: n.1; La Serra: n.1.

2. Ove non fosse possibile destinare un unico spazio per la collocazione del tabellone, questo potrà essere distribuito in due o più spazi posti il più possibile vicini. Agli effetti del disposto del presente articolo, l'insieme degli spazi così come indicato costituisce una unità.³⁴

³⁴ **Testo originario (Legge 14 marzo 1997 n.36)**

Art.3

1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 della Legge Elettorale, entro il cinquantesimo giorno successivo a quello di convocazione dei comizi elettorali, stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli Castelli, gli spazi destinati all'affissione del materiale di cui all'articolo 2, attenendosi alle seguenti indicazioni: CASTELLO DI SAN MARINO - CITTA' Città: n. 5; Castellaro: n.1; Casole: n.1; Canepa: n.1; Cà Berlone: n.1; Santa Mustiola: n.1; Montalbo: n.1; Murata: n. 1. CASTELLO DI BORGO MAGGIORE Borgo Maggiore: n.2; Valdragone (di sopra): n.1; Valdragone (di sotto): n.1; Cà Melone: n.1; Cailungo (di sopra): n.1; Cailungo (di sotto): n.1; Ventoso: n.1; San Giovanni: n.1; Cà Rigo: n.1. CASTELLO DI SERRAVALLE Serravalle: n.2; Dogana: n.2; Falciano: n.1; Cinque Vie: n.1; Ponte Mellini: n.1; Cà Ragni: n.1; Lesignano: n.1; Le Tane: n.1. CASTELLO DI DOMAGNANO Domagnano: n.1; Piandavello: n.1; Cà Giannino: n.1; La Fiorina: n.1; Torraccia: n.1; Spaccio Giannoni: n.1. CASTELLO DI FIORENTINO Fiorentino: n.1; Crociale di Fiorentino: n.1; Capanne: n.1; Pianacci: n.1. CASTELLO DI FAETANO Faetano: n.1; Monte Pulito: n.1; Corianino: n.1; Calligaria: n.1; Cà Chiavello: n.1. CASTELLO DI MOTEGIARDINO Montegiardino: n.1; Cerbaiola: n.1. CASTELLO DI CHIESANUOVA Chiesanuova: n.1; Caladino: n.1; Poggio Casalino: n.1; Galavotto: n.1; Teglio: n.1; Poggio Chiesanuova: n.1; Confine: n.1; Molarini: n.1. CASTELLO DI ACQUAVIVA Acquaviva: n.1; Gualdicciolo: n.1; La Serra: n.1.

2. Ove non fosse possibile destinare un unico spazio per la collocazione del tabellone, questo potrà essere distribuito in due o più spazi posti il più possibile vicini. Agli effetti del disposto del presente articolo, l'insieme degli spazi così come indicato costituisce una unità.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1

Art.21

“La prima parte del primo comma dell'articolo 3 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificata:

“1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 della legge Elettorale 31 gennaio 1996 n. 6, entro il trentesimo giorno successivo a quello della convocazione dei comizi elettorali, stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli castelli, gli spazi destinati all'affissione del materiale di cui all'articolo 2, attenendosi alle seguenti indicazioni:”.

Legge Qualificata 5 Agosto 2008 n.1

Art. 8

L'articolo 21 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente: “Art. 21 (Termine per l'individuazione degli spazi per i tabelloni destinati alle affissioni elettorali) La prima parte del primo comma dell'articolo 3 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificata: “1. La Commissione Elettorale di cui all'articolo 6 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni, stabilisce, attraverso tabelloni di dimensioni uniformi da collocare nei singoli Castelli, gli spazi destinati all'affissione del materiale di cui all'articolo 2, attenendosi di massima alle seguenti indicazioni:”.



ART.4

1. La Commissione Elettorale, dopo l'ammissione delle liste dei candidati ai sensi dell'articolo 16 della Legge Elettorale e, comunque, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni, provvede alla delimitazione degli spazi di cui all'articolo 3. Ogni lista ammessa ha diritto ad una superficie di uguali dimensioni le cui misure saranno determinate dalla Commissione Elettorale.
2. Entro il termine di cui al primo comma la Commissione Elettorale assegna le superfici seguendo il numero d'ordine delle liste ammesse e su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
3. L'assegnazione di cui al secondo comma deve essere notificata, entro le 24 ore successive, ai delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge Elettorale.
4. Ogni lista provvede alle proprie affissioni. ³⁵

ART.5

1. Possono usufruire delle superfici assegnate alle liste ammesse anche i singoli candidati della lista assegnataria, nonché altri partiti, gruppi politici, associazioni e cittadini elettori che ne abbiano liberamente manifestato la volontà e che siano stati autorizzati dai delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge Elettorale.
2. L'autorizzazione di cui al primo comma deve essere rilasciata per iscritto dal delegato effettivo o supplente della lista assegnataria; deve precisare con esattezza e completezza di dati il candidato, il partito, il gruppo politico, l'associazione, il cittadino elettore interessati, e deve essere depositata, in duplice esemplare, presso l'Ufficio Elettorale di Stato almeno 24 ore prima dell'affissione. L'Ufficio Elettorale di Stato deve restituire al depositante un esemplare dell'autorizzazione, vistato per ricevuta.
3. Sono vietati gli scambi di superfici assegnate dalla Commissione Elettorale ai sensi del secondo comma dell'articolo 4.

³⁵ **Testo originario (Legge n.36/1997)**

Art.4

1. La Commissione Elettorale, dopo l'ammissione delle liste dei candidati ai sensi dell'articolo 16 della Legge Elettorale e, comunque, non oltre il trentacinquesimo giorno precedente quello delle elezioni, provvede alla delimitazione degli spazi di cui all'articolo 3. Ogni lista ammessa ha diritto ad una superficie di m. 1,50 di altezza per m.1 di base.
2. Entro il termine di cui al primo comma la Commissione Elettorale assegna le superfici seguendo il numero d'ordine delle liste ammesse e su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
3. L'assegnazione di cui al secondo comma deve essere notificata, entro le 24 ore successive, ai delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge Elettorale.
4. Ogni lista provvede alle proprie affissioni.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata n.1/2008

Art.14

Il primo comma dell'articolo 4 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificato:

“1. La Commissione Elettorale, dopo l'ammissione delle liste dei candidati ai sensi dell'articolo 16 della Legge Elettorale e, comunque, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni, provvede alla delimitazione degli spazi di cui all'articolo 3. Ogni lista ammessa ha diritto ad una superficie di uguali dimensioni le cui misure saranno determinate dalla Commissione Elettorale.”.



ART.6

1. L'esposizione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative e di manifesti che, attraverso qualunque forma, costituiscano strumento di propaganda elettorale, o riproducano il simbolo adottato da una lista o, comunque, possano influire sulla scelta dell'elettore, è vietata su ogni spazio che non sia quello assegnato a norma dell'articolo 4.

2. Il divieto di cui al primo comma è esteso anche agli spazi privati che consentano una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc.), su palloni o aerostati ancorati al suolo, su mezzi mobili ed attrezzature di qualsiasi specie ad eccezione di quelle necessarie per la propaganda e lo svolgimento dei comizi e delle riunioni all'aperto, di cui all'articolo 8. È altresì vietata ogni propaganda mediante striscioni o drappi e mediante insegne luminose, nonché lancio di volantini.

3. Non sono oggetto di divieto le normali e permanenti insegne indicative delle sedi dei partiti, dei movimenti e delle associazioni politiche.

ART.7

1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l'Informazione assicurano l'esauriente e imparziale comunicazione ai cittadini volta a garantire – in condizioni di parità fra liste e fra coalizioni di liste – la più ampia informazione su programmi e candidati. In particolare esse provvedono a:

- a) garantire la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche con il confronto tra liste e coalizioni di liste, con modalità da concordarsi con i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n.41;
- b) predisporre e diffondere, a ciascuna famiglia ovunque residente, una pubblicazione contenente il programma e i candidati delle liste e delle coalizioni in cui i programmi e le liste delle coalizioni precedono quelli delle liste non coalizzate; all'interno della ripartizione di cui sopra l'ordine è quello secondo il quale le liste concorrenti compaiono sulla scheda;
- c) predisporre per ogni tornata elettorale uno specifico sito internet destinato ad accogliere, in forma autogestita, il materiale propagandistico di tutte le liste e coalizioni concorrenti su base di parità, e garantire adeguata informazione sulla sua esistenza con particolare riferimento ai cittadini residenti all'estero; la responsabilità civile e penale relativa al contenuto delle pagine affidate a ciascuna lista e coalizione ricade esclusivamente sui legali rappresentanti di questa e non sui funzionari pubblici amministratori del sito;
- d) organizzare confronti e dibattiti aperti alla cittadinanza nei Castelli della Repubblica fra tutte le liste e coalizioni e, nel caso dell'eventuale votazione di ballottaggio, fra le liste e/o coalizioni partecipanti al ballottaggio medesimo;
- e) organizzare, per il primo turno di votazione, incontri nelle principali sedi consolari fra liste e coalizioni di liste a spese dello Stato, il tutto come meglio sarà disciplinato con apposito decreto delegato emesso su proposta della Commissione Elettorale³⁶.

³⁶ Testo originario (Legge n. 36/1997)

Art.7

1. Durante la campagna elettorale, a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e del Dicastero all'Informazione, sarà garantita la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive.



2. Dette trasmissioni sono finalizzate all'illustrazione dei programmi di ciascuna lista presente alle elezioni ed alla presentazione dei candidati.
3. Ad ogni lista è assicurato uguale spazio.
4. Sulla base della disponibilità delle liste, sono altresì programmate trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate a tribune di confronto tra le liste ammesse.
5. Ogni modalità relativa alle trasmissioni di cui al presente articolo dovrà essere concordata fra la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, il Dicastero all'Informazione ed i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge Elettorale e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n.41, per quanto di competenza.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1

Art. 22 (Norme per ampliare l'informazione dei cittadini su liste e coalizioni in vista delle elezioni)

L'articolo 7 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificato:

“1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l'Informazione assicurano l'esauriente e imparziale comunicazione ai cittadini volta a garantire – in condizioni di parità fra liste e fra coalizioni di liste – la più ampia informazione su programmi e candidati. In particolare esse provvedono a:

- a) garantire la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche con il confronto tra liste e coalizioni di liste con modalità da concordarsi con i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n. 41;
- b) distribuire a ciascuna famiglia o a ciascun elettore ovunque residente un'apposita pubblicazione, redatta e stampata a spese dello Stato, nella quale liste e coalizioni di liste presentino il proprio programma e i propri candidati; i programmi delle coalizioni precedono i programmi delle liste non coalizzate; all'interno della ripartizione di cui sopra l'ordine è quello secondo il quale le liste concorrenti compaiono sulla scheda;
- c) predisporre per ogni tornata elettorale uno specifico sito internet destinato ad accogliere il materiale propagandistico di tutte le liste e coalizioni concorrenti su base di parità, e garantire adeguata informazione sulla sua esistenza con particolare riferimento ai cittadini residenti all'estero; la responsabilità civile e penale relativa al contenuto delle pagine affidate a ciascuna lista e coalizione ricade esclusivamente sui legali rappresentanti di questa e non sui funzionari pubblici amministratori del sito;
- d) organizzare almeno due confronti e dibattiti aperti alla cittadinanza in tutti i Castelli della Repubblica fra tutte le liste e coalizioni; in caso di eventuale votazione di ballottaggio, almeno un incontro organizzato fra le liste o coalizioni partecipanti;
- e) organizzare incontri nelle principali sedi consolari fra liste e coalizioni di liste a spese dello Stato, il tutto come meglio sarà disciplinato con apposito decreto delegato emesso su proposta della Commissione Elettorale”.

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1

Art.9

L'articolo 22 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:

“Art. 22

(Norme per ampliare l'informazione dei cittadini su liste e coalizioni in vista delle elezioni)

L'articolo 7 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificato:

“1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l'Informazione assicurano l'esauriente e imparziale comunicazione ai cittadini volta a garantire – in condizioni di parità fra liste e fra coalizioni di liste – la più ampia informazione su programmi e candidati. In particolare esse provvedono a:

- a) garantire la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche con il confronto tra liste e coalizioni di liste con modalità da concordarsi con i delegati di cui al quarto comma dell'articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n. 41;
- b) predisporre e diffondere, a ciascuna famiglia ovunque residente, una pubblicazione contenente il programma e i candidati delle liste e delle coalizioni in cui i programmi e le liste delle coalizioni precedono quelli delle liste non coalizzate; all'interno della ripartizione di cui sopra l'ordine è quello secondo il quale le liste concorrenti compaiono sulla scheda;
- c) predisporre per ogni tornata elettorale uno specifico sito internet destinato ad accogliere, in forma autogestita, il materiale propagandistico di tutte le liste e coalizioni concorrenti su base di parità, e garantire adeguata informazione sulla sua esistenza con particolare riferimento ai cittadini residenti all'estero; la responsabilità civile e penale relativa al contenuto delle pagine affidate a ciascuna lista e coalizione ricade esclusivamente sui legali rappresentanti di questa e non sui funzionari pubblici amministratori del sito;
- d) organizzare confronti e dibattiti aperti alla cittadinanza nei Castelli della Repubblica fra tutte le liste e coalizioni e, nel caso dell'eventuale votazione di ballottaggio, fra le liste e/o coalizioni partecipanti al ballottaggio medesimo;



ART.8

1. I comizi e le riunioni all'aperto possono aver luogo, nei tempi della campagna elettorale di cui al primo comma dell'articolo 1, ogni giorno dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
2. Ogni comizio e riunione all'aperto deve essere notificato al Comando della Gendarmeria a cura del delegato effettivo o supplente della lista interessata, almeno 24 ore prima dello svolgimento, con l'indicazione dell'orario e del luogo del comizio e della riunione all'aperto. La mancata anticipata notifica può essere causa di divieto di svolgimento.
3. L'uso di altoparlanti e di apparecchi sonori o semoventi per la divulgazione di notizie o di messaggi è consentito, nei tempi della campagna elettorale, dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di ogni giorno.

ART.9

1. Nel giorno delle elezioni e durante l'apertura dei seggi, all'esterno e nelle immediate vicinanze dei seggi stessi, è vietato lo stazionamento di attrezzature, anche mobili, di partiti, gruppi politici e associazioni, l'uso di bracciali, coccarde e distintivi di riconoscimento e l'uso di qualsiasi oggetto possa costituire la manifestazione di una scelta politica.
2. Al fine di evitare qualsiasi opera o sospetto di opera di propaganda, di condizionamento o di pressione su coloro che sono in attesa di esercitare il voto, è vietato ai candidati delle liste partecipanti alle elezioni di sostare, durante l'apertura dei seggi ed oltre il periodo necessario per l'espressione del proprio voto, all'interno e nelle immediate vicinanze dei seggi stessi.
3. Le violazioni delle norme del presente articolo sono punite con la prigionia di primo grado di cui all'articolo 81 del Codice Penale o con la multa a lire di cui all'articolo 84 del Codice Penale.

ART.10

1. Chiunque sottragga o distrugga materiale propagandistico ammesso e regolamentato dal presente regolamento o ne impedisca l'affissione o la diffusione o renda illeggibile il materiale affisso negli spazi riservati alla propaganda elettorale o, non avendone titolo, affigga o faccia affiggere materiale propagandistico, sia negli spazi consentiti che altrove, è punito con la prigionia di primo grado di cui all'articolo 81 del Codice Penale o con la multa a lire di cui all'articolo 84 del Codice Penale.
2. Quanto disposto al comma che precede si applica anche a chiunque faccia uso, per il materiale ammesso e regolato dal presente regolamento, di spazi consentiti.
3. A chi svolga qualsiasi attività di propaganda elettorale prima dell'apertura e dopo della chiusura della campagna elettorale ed a chi, con qualsiasi mezzo, impedisca e turbi una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, si applica la pena disposta dall'articolo 398 del Codice Penale.

e) organizzare, per il primo turno di votazione, incontri nelle principali sedi consolari fra liste e coalizioni di liste a spese dello Stato, il tutto come meglio sarà disciplinato con apposito decreto delegato emesso su proposta della Commissione Elettorale.”.



ART.11

I reati previsti dal presente regolamento sono dichiarati di azione pubblica.

ART.12

E' abrogata la Legge 14 luglio 1959 n.26 "Legge per la disciplina della campagna elettorale" e l'articolo 4 della Legge 11 febbraio 1983 n.17 "Modifiche alla Legge 23 dicembre 1958 n.36 (Legge Elettorale) e alla Legge 14 luglio 1959 n.26 (Legge per la disciplina della campagna elettorale)".

ART.13

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



ALTRE NORME

LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTÀ DEI CITTADINI E PER LA PARITÀ IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI

ART.10

(Incompatibilità)

La rappresentanza legale e/o le cariche elettive negli organi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali e nel Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, nonché i presidenti ed i segretari generali delle Associazioni Economiche di Categoria ed i membri degli organi di amministrazione e di controllo della Banca Centrale, di Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche, nonché i presidenti di fondazioni bancarie e delle federazioni sportive, sono incompatibili con la carica di membro del Consiglio Grande e Generale. Parimenti sussiste l'incompatibilità con le cariche direttive e/o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli istituti bancari e finanziari di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

Il candidato eletto che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal comma che precede deve comunicare ai Capitani Reggenti, prima del giuramento, la propria volontà di optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i successivi tre mesi, pena la decadenza automatica dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale.

ART.24

(Modifica all'articolo 394 del Codice Penale "Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto")

L'articolo 394 del Codice Penale è così modificato:

"Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta l'utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.

Si applica la prigionia di quarto grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse."

ART.25

(Statuto delle opposizioni)



1. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale dovrà predisporre e sottoporre al Consiglio Grande e Generale per la sua approvazione, un progetto di legge riguardante lo statuto delle opposizioni, contenente disposizioni volte a riservare adeguati spazi ai Gruppi di opposizione nella organizzazione dei lavori consiliari e delle Commissioni, nonché l'attribuzione ai gruppi di opposizione della presidenza di alcune Commissioni.

ART.26

(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa)

1. Con decreto delegato potrà essere istituito un certificato elettorale plurimo o altro documento elettorale a carattere permanente, anche su supporto informatico, in sostituzione del certificato elettorale vigente ed avente la medesima funzione di quest'ultimo. Al documento elettorale potranno essere attribuite ulteriori funzioni per agevolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Con il decreto delegato di cui sopra saranno determinate le caratteristiche e le funzioni del documento, i dati relativi al titolare da riportare nel documento, le disposizioni sull'aggiornamento ed il rinnovo del certificato stesso, nonché le modalità di rilascio da parte dell'Ufficio Elettorale di Stato.³⁷

ART.27

1. Il Congresso di Stato, con decreto delegato, adotterà un Testo Coordinato delle disposizioni legislative vigenti in materia elettorale, ai soli fini di cognizione.

2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.³⁸

³⁷ **Testo originario Legge Qualificata n.1/2007**

Art. 26 *(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa)*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà istituito con decreto delegato il certificato elettorale plurimo a carattere permanente in sostituzione integrale del certificato elettorale vigente ed avente la medesima funzione di quest'ultimo.

L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria potrà avvenire unicamente mediante l'esibizione del certificato elettorale plurimo.

Con il decreto delegato di cui sopra saranno determinate le caratteristiche del documento, i dati relativi al titolare da riportare nel certificato elettorale plurimo, le disposizioni sull'aggiornamento ed il rinnovo del certificato stesso nonché le modalità di rilascio da parte dell'Ufficio Elettorale di Stato.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1

Art.10

L'articolo 26 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa)

1. Con decreto delegato potrà essere istituito un certificato elettorale plurimo o altro documento elettorale a carattere permanente, anche su supporto informatico, in sostituzione del certificato elettorale vigente ed avente la medesima funzione di quest'ultimo. Al documento elettorale potranno essere attribuite ulteriori funzioni per agevolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

2. Con il decreto delegato di cui sopra saranno determinate le caratteristiche e le funzioni del documento, i dati relativi al titolare da riportare nel documento, le disposizioni sull'aggiornamento ed il rinnovo del certificato stesso, nonché le modalità di rilascio da parte dell'Ufficio Elettorale di Stato.”.

³⁸ **Testo originario (Legge Qualificata n.1/2007)**

Art. 27 (Norme finali)



Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato, con decreto delegato, emanerà un testo coordinato delle disposizioni legislative vigenti in materia elettorale, ai soli fini di cognizione.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge Qualificata 5 agosto 2008 n. 1

Art.11

L'articolo 27 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Norme finali)

1. Il Congresso di Stato, con decreto delegato, adotterà un Testo Coordinato delle disposizioni legislative vigenti in materia elettorale, ai soli fini di cognizione.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.



LEGGE QUALIFICATA 5 AGOSTO 2008 N.1

Art. 15

(Divieto di utilizzo di apparecchi fotografici e telefoni cellulari nelle cabine elettorali)

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali, pena la nullità del voto, telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, all'atto dell'esibizione del documento di identificazione e del certificato elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui sia eventualmente in possesso.
3. Le apparecchiature depositate e prese in consegna dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.
4. La violazione al divieto di cui al comma 1 è punita con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

ART.18

(Norme di coordinamento)

1. Allo scopo di garantire la corretta applicazione delle norme e il funzionale espletamento delle procedure elettorali, con decreto delegato, da adottare previo parere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale allargato a tutte le Rappresentanze Consiliari, anche in deroga all'articolo 21 della Legge Qualificata n.184/2005, potranno essere introdotte modifiche di natura tecnica, di coordinamento e attuative. È fatta salva la facoltà di emanare con regolamento norme applicative e modelli, su proposta della Commissione Elettorale.

ART.19

(Disposizioni finali)

1. Tutti gli atti e documenti prodotti e da produrre in applicazione delle norme in materia elettorale sono esenti da registrazione. La data certa degli atti da produrre è attestata dal loro deposito negli Uffici competenti.



DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2007 n.117

SEGGIO SPECIALE PER MALATI INTRASPORTABILI PRESENTI IN TERRITORIO

Art. 1

In attuazione dell'articolo 2 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1, è istituito il Seggio Speciale per malati intrasportabili riservato agli elettori affetti da gravi infermità o gravi patologie che impediscono il trasporto degli stessi al di fuori della loro dimora.

Art. 2

Gli elettori che rientrano nelle condizioni previste dall'articolo che precede, debitamente accertate dal medico abilitato di cui al successivo articolo 4, sono ammessi al voto ad opera del Seggio Speciale, nell'abitazione in cui dimorano purché sia in territorio.

Art. 3

Le funzioni di Seggio Speciale riservato ai malati intrasportabili, per le consultazioni elettorali e referendarie, sono assegnate alla sezione elettorale prevista all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, istituita presso l'Ospedale di Stato la quale, per le consultazioni elettorali generali e referendarie, viene integrata nella sua composizione da ulteriori due scrutatori, nominati secondo le modalità previste dall'articolo 23 della Legge Elettorale 31 gennaio 1996 n. 6 come modificato dall'articolo 12 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1.³⁹

³⁹ **Testo originario (Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 117)**

Art. 3

Le funzioni di Seggio Speciale riservato ai malati intrasportabili, per le consultazioni elettorali generali e referendarie, sono assegnate alla sezione elettorale prevista all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, istituita presso l'Ospedale di Stato, integrata nella sua composizione da ulteriori due scrutatori, nominati secondo le modalità previste dall'articolo 23 della Legge Elettorale come modificato dall'articolo 12 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1.

Nelle consultazioni per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello, le funzioni di Seggio Speciale di cui al presente Decreto, sono svolte dagli Uffici Elettorali Sezionali cui gli elettori sono iscritti.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto delegato 23 aprile 2009 n. 53

Art. 3

1. L'articolo 3 del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n.117 è così sostituito:

"Le funzioni di Seggio Speciale riservato ai malati intrasportabili, per le consultazioni elettorali e referendarie, sono assegnate alla sezione elettorale prevista all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, istituita presso l'Ospedale di Stato la quale, per le consultazioni elettorali generali e referendarie, viene integrata nella sua composizione da ulteriori due scrutatori, nominati secondo le modalità previste dall'articolo 23 della Legge Elettorale 31 gennaio 1996 n. 6 come modificato dall'articolo 12 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1."



Art. 4

Gli elettori intrasportabili, per essere ammessi al voto secondo le modalità previste all'articolo 2, devono far pervenire entro le ore 14:00 del tredicesimo giorno precedente la consultazione elettorale o referendaria, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo.

Nel caso sia necessario l'accompagnatore per il voto assistito, ai sensi dell'articolo 35 comma 2 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, la richiesta di ammissione al voto domiciliare può essere sottoscritta da quest'ultimo.

A tale dichiarazione deve essere allegato il certificato medico, rilasciato dai soggetti abilitati previsti al comma 5 del citato articolo 35, attestante la grave infermità o la grave patologia che impedisce in modo assoluto il trasporto dell'elettore al Seggio di iscrizione e l'eventuale necessità di essere ammesso al voto assistito, ai sensi del predetto articolo.

Il Capo dell'Ufficio Elettorale comunica all'elettore l'accoglimento o meno della richiesta di ammissione al voto domiciliare, pronunciata dalla Commissione Elettorale sulla base della verifica dei requisiti indicati al presente articolo.

L'elenco degli elettori ammessi al voto al proprio domicilio viene consegnato al Presidente del Seggio Speciale di cui all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, unitamente a tutto il materiale elettorale.

L'ammissione al voto domiciliare pronunciata dalla Commissione Elettorale, per le consultazioni elettorali generali e per le consultazioni per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello, vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.⁴⁰

⁴⁰ **Testo originario (Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 117)**

Art. 4

Gli elettori intrasportabili, per essere ammessi al voto secondo le modalità previste all' articolo 2, devono far pervenire entro il quindicesimo giorno precedente la consultazione elettorale o referendaria, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo.

Nel caso sia necessario l'accompagnatore per il voto assistito, ai sensi dell'articolo 35 comma 2 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, la richiesta di ammissione al voto domiciliare può essere sottoscritta da quest'ultimo.

A tale dichiarazione deve essere allegato il certificato medico, rilasciato dai soggetti abilitati previsti dal citato articolo 35, comma 5, attestante la grave infermità o la grave patologia che impedisce il trasporto dell'elettore al Seggio di iscrizione e l'eventuale necessità di essere ammesso al voto assistito, ai sensi del predetto articolo.

Il Capo dell'Ufficio Elettorale comunica all'elettore l'accoglimento o meno della richiesta di ammissione al voto domiciliare, pronunciata dalla Commissione Elettorale sulla base della verifica dei requisiti indicati al presente articolo.

L'elenco degli elettori ammessi al voto al proprio domicilio viene consegnato al Presidente del Seggio Speciale di cui all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, o ai Presidenti degli Uffici Elettorali Sezionali secondo quanto previsto all'articolo 3 del presente Decreto, unitamente alla consegna di tutto il materiale elettorale.

L'ammissione al voto domiciliare pronunciata dalla Commissione Elettorale, per le consultazione elettorali generali e per le consultazioni per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello, vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Decreto Delegato 23 aprile 2009 n. 53

Art. 4

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 117 è così modificato:

“Gli elettori intrasportabili, per essere ammessi al voto secondo le modalità previste all'articolo 2, devono far pervenire entro le ore 14:00 del tredicesimo giorno precedente la consultazione elettorale o referendaria,



Art. 5

Nella giornata delle votazioni e durante l'orario delle stesse, il Presidente del Seggio, concordando con l'elettore intrasportabile e/o con i familiari l'orario più opportuno, accompagnato esclusivamente da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, procede a raccogliere il voto recandosi, scortato dalla Forza pubblica, presso il domicilio in Repubblica indicato, avendo cura di assicurare con ogni mezzo idoneo la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

Art. 6

Le schede votate con le modalità di cui all'articolo che precede, sono raccolte e custodite dal Presidente del Seggio nell'apposita urna o in apposito plico chiuso e sigillato fino alla loro immissione nell'urna della sezione elettorale di pertinenza, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori il cui voto è stato raccolto al domicilio.

Del superiore riscontro deve essere fatta menzione nell'apposito verbale delle operazioni sezionali.

Con apposito regolamento saranno adottate dalla Commissione Elettorale le disposizioni tecniche operative relative al diritto di voto esercitato ai sensi del presente Decreto.⁴¹

una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo.

Nel caso sia necessario l'accompagnatore per il voto assistito, ai sensi dell'articolo 35 comma 2 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, la richiesta di ammissione al voto domiciliare può essere sottoscritta da quest'ultimo.

A tale dichiarazione deve essere allegato il certificato medico, rilasciato dai soggetti abilitati previsti al comma 5 del citato articolo 35, attestante la grave infermità o la grave patologia che impedisce in modo assoluto il trasporto dell'elettore al Seggio di iscrizione e l'eventuale necessità di essere ammesso al voto assistito, ai sensi del predetto articolo.

Il Capo dell'Ufficio Elettorale comunica all'elettore l'accoglimento o meno della richiesta di ammissione al voto domiciliare, pronunciata dalla Commissione Elettorale sulla base della verifica dei requisiti indicati al presente articolo.

L'elenco degli elettori ammessi al voto al proprio domicilio viene consegnato al Presidente del Seggio Speciale di cui all'articolo 22, comma 3, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6, unitamente a tutto il materiale elettorale.

L'ammissione al voto domiciliare pronunciata dalla Commissione Elettorale, per le consultazioni elettorali generali e per le consultazioni per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello, vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.”

⁴¹ **Testo originario (Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 117)**

Art. 6

Le schede votate con le modalità di cui all'articolo che precede, sono raccolte e custodite dal Presidente del Seggio nell'apposita urna o in apposito plico chiuso e sigillato fino alla loro immissione nell'urna della sezione elettorale di pertinenza, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori il cui voto è stato raccolto al domicilio.

Del superiore riscontro deve essere fatta menzione nell'apposito verbale delle operazioni sezionali.

Con apposito regolamento saranno adottate dalla Commissione Elettorale le disposizioni tecniche operative relative al diritto di voto esercitato ai sensi del presente Decreto.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 23 aprile 2009 n. 53

Art. 5

1. L'articolo 6 del Decreto Delegato 13 dicembre 2007 n. 117 è così modificato:

“Le schede votate con le modalità di cui all'articolo che precede, sono raccolte e custodite dal Presidente del Seggio Speciale in una apposita urna o in apposito plico chiuso e sigillato fino alla loro immissione



nell'urna/urne del Seggio Speciale, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori il cui voto è stato raccolto al domicilio.

Nelle consultazioni elettorali generali e referendarie tutte le schede votate del Seggio Speciale, confluiscono - unitamente al verbale e al materiale elettorale - nella prima sezione elettorale di Borgo Maggiore.

Nelle consultazioni per il rinnovo dei Capitani e delle Giunte di Castello, la confluenza delle schede votate di cui sopra, avviene nella prima sezione o nella sezione unica di ogni circoscrizione elettorale di pertinenza: le schede votate dagli elettori iscritti nelle sezioni di Dogana confluiscono nella prima sezione della circoscrizione di Serravalle. Terminata la consegna delle schede, il verbale del Seggio Speciale - unitamente a tutto il materiale elettorale - deve essere consegnato a cura del Presidente del Seggio Speciale, all'Ufficio Elettorale di Stato.

Delle operazioni di confluenza e del numero delle schede votate immesse nell'urna/urne di pertinenza, deve essere fatta menzione nei verbali delle operazioni sezionali.

Con apposito regolamento saranno adottate dalla Commissione Elettorale le disposizioni tecniche operative relative al diritto di voto esercitato ai sensi del presente decreto.”



DECRETO DELEGATO 30 settembre 2008 n.127

ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI FRA LISTE E COALIZIONI DI LISTE NELLE PRINCIPALI SEDI CONSOLARI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto è diretto a regolamentare l'organizzazione degli incontri fra liste e coalizioni di liste nelle principali sedi consolari ai sensi della lettera e) dell'articolo 22 della Legge Qualificata n.1/2007, così come modificato dall'articolo 9 della Legge Qualificata n.1/2008.
2. Tali incontri hanno carattere istituzionale e sono finalizzati ad ampliare l'informazione dei cittadini in vista delle elezioni, in condizioni di parità fra liste e coalizioni di liste.
3. L'organizzazione degli incontri è di competenza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e della Segreteria di Stato per l'Informazione, che possono avvalersi della collaborazione di Uffici e dei Dipartimenti.

Art.2 *(Periodo degli incontri)*

1. Gli incontri di cui al presente decreto si svolgono nel periodo fissato dalla legge per la campagna elettorale relativa al primo turno di votazione.

Art.3 *(Sedi consolari)*

1. Le sedi consolari in cui tenere gli incontri sono per l'Italia: Roma, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Ravenna, Rimini, Torino, Venezia; per la Francia: Parigi, Grenoble, Metz; per il Belgio: Bruxelles; per gli Stati Uniti: New York, Detroit; per l'Argentina: Buenos Aires, Jujuy.

Art.4 *(Partecipanti e referenti)*

1. Agli incontri partecipano le coalizioni di liste e le liste non coalizzate, con propri rappresentanti, in numero massimo di due per ciascuna di esse. I rappresentanti possono essere scelti anche tra persone non candidate alle elezioni.
2. Le coalizioni e le liste non coalizzate sono tenute ad indicare in tempo utile il loro referente ai fini dell'organizzazione degli incontri.

Art.5 *(Comunicazioni)*



1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l'Informazione stabiliscono il calendario degli incontri e dispongono per il suo invio a tutti gli elettori residenti all'estero.
2. Tale comunicazione può essere spedita insieme ad altra documentazione elettorale.
3. Le comunicazioni sono in lingua italiana e recano sempre i riferimenti necessari a qualificarle come comunicazioni volte ad ampliare l'informazione dei cittadini su liste e coalizioni di liste per la tornata elettorale in corso.

Art. 6

(Adempimenti e scadenze)

1. Le Segreterie di Stato competenti, nell'inviare alle liste/coalizioni il calendario degli incontri, assegnano loro il termine entro cui comunicare i nominativi dei rispettivi partecipanti e forniscono le indicazioni utili al buon esito dell'organizzazione.
2. La mancata partecipazione agli incontri da parte delle liste/coalizioni che non abbiano osservato i termini e le condizioni prescritti è da attribuirsi all'esclusiva responsabilità delle liste/coalizioni medesime.

Art.7

(Relazioni con i Consolati)

1. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri collabora con le due Segreterie di Stato competenti per la migliore riuscita degli incontri, offrendo ogni utile supporto e curando in particolare i contatti con i Consoli delle sedi interessate, ai quali fornisce tutte le informazioni necessarie ed opportune.

Art.8

(Trasferimenti)

1. Tutti i trasferimenti sono a carico dello Stato.
2. I viaggi aerei si effettuano per tutte le destinazioni intercontinentali e per quelle europee che non sia conveniente raggiungere in automobile. I trasferimenti in automobile nelle sedi consolari italiane ed europee avvengono con mezzi dello Stato.
3. Il soggiorno dura il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'incontro.
4. E' in facoltà delle Segreterie di Stato competenti accorpare due o più destinazioni, qualora la loro ubicazione geografica renda tale soluzione più opportuna e funzionale.

Art.9

(Sede degli incontri)

1. Gli incontri si svolgono preferibilmente nelle sedi dei Consolati. Qualora questi non dispongano di locali adeguati, si utilizzano le sedi delle Associazioni e/o Comunità eventualmente presenti. Diversamente, il Console provvede ad affittare una sala adeguata.
2. Il luogo individuato per l'incontro deve essere tempestivamente comunicato alle Segreterie di Stato competenti.

Art.10

(Svolgimento degli incontri)



1. Gli incontri si tengono in lingua italiana.
2. Il ruolo di moderatore viene svolto dal Console o da suo delegato. La partecipazione di un eventuale giornalista non è a carico dello Stato.
3. Il moderatore presenta i rappresentanti di lista e di coalizione e concede loro la parola secondo l'ordine preventivamente concordato con i rappresentanti medesimi, assicurando che a ciascuna coalizione e lista non coalizzata vengano assegnati tempi di parola equivalenti.
4. Il pubblico può intervenire e formulare quesiti. In tal caso il moderatore garantisce pari diritto di replica alle liste/coalizioni, secondo l'ordine preventivamente concordato con i rappresentanti.

Art.11

(Spese a carico dello Stato)

1. Lo Stato sostiene i costi dei trasferimenti in aereo in classe economica e fornisce i propri mezzi per i viaggi in automobile.
2. E' previsto il pernottamento in strutture alberghiere per le trasferte intercontinentali ed europee e per quelle in Italia, qualora risulti necessario in caso di accorpamento di più destinazioni.
3. Sono altresì a carico dello Stato le spese per l'eventuale noleggio della sala e per un piccolo ristoro, in misura non eccedente quella necessaria a garantire un contesto sobrio e decoroso all'iniziativa. Tali spese vengono rimborsate su presentazione di regolare documentazione giustificativa.
4. Con delibera del Congresso di Stato saranno autorizzate le spese sul pertinente Capitolo 1-1-1397 "Oneri per l'informazione dei cittadini su liste e coalizioni per le consultazioni elettorali".

Art.12

(Rimborso spese di soggiorno e permanenza)

1. Le spese sostenute dai rappresentanti di coalizione e di lista per i pasti e gli eventuali trasferimenti in loco, vengono rimborsate su presentazione di regolare documentazione giustificativa, per un importo giornaliero massimo di Euro 77,47.
2. Le suddette somme, come da normativa vigente, sono maggiorate del 50% per i viaggi fuori dal territorio italiano.



LEGGE QUALIFICATA 5 AGOSTO 2019 N. 2

NUOVE NORME IN MATERIA ELETTORALE

(Modifiche alla Legge 31 gennaio 1996 n. 6 "Legge Elettorale" così come modificata dalla Legge Qualificata n. 1/2007, dalla Legge Qualificata n. 1/2008 e dalla Legge Qualificata n. 3/2016. Modifiche alla Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n. 186 come modificata dalla Legge Qualificata n. 1/2007)

Art.4

1. L'articolo 14 (*Procedure per la formazione del Governo*) della Legge Qualificata 16 dicembre 2005 n. 186 così come modificato dall'articolo 23 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1 è così sostituito:

"Art.14

(Procedure per la formazione del Governo)

1. All'inizio della Legislatura, immediatamente dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale o, in corso di legislatura dopo la presa d'atto del Consiglio delle dimissioni rassegnate dal Congresso di Stato ovvero del rigetto della mozione di sfiducia contro il Congresso di Stato di cui all'articolo 9 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 con il concorso determinante del voto di Consiglieri non eletti nell'ambito della lista o della coalizione di liste proclamata vincitrice delle elezioni ai sensi dell'articolo 40 della Legge 31 gennaio 1996 n.6, la Reggenza conferisce alla lista proclamata vincitrice delle ultime elezioni ovvero alla maggiore delle liste della coalizione vincitrice ovvero alla maggiore delle liste o alla maggiore delle liste appartenenti alla maggiore coalizione di liste di cui all'articolo 40, commi 11 e 12 della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche che hanno sottoscritto l'accordo, il mandato per la presentazione del programma di governo e l'indicazione dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato; tali candidati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, devono essere indicati tra i Consiglieri della lista vincitrice ovvero delle liste appartenenti alla coalizione vincitrice ovvero delle liste o coalizioni di liste, di cui all'articolo 40, commi 11 e 12, della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche, che hanno sottoscritto l'accordo .

2. Il mandato indica il termine entro cui la forza politica designata deve riferire alla Reggenza. Allo scadere del termine o quando la forza politica designata riferisce positivamente sull'esito dell'incarico, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina del Congresso di Stato. Qualora l'esito del mandato sia negativo, nel caso in cui vincitrice delle ultime elezioni non sia stata una coalizione di liste, la Reggenza riunisce comunque l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.

3. Nel caso in cui l'incarico di cui al primo comma sia stato affidato alla forza maggiore della coalizione vincitrice delle ultime elezioni, e l'esito di esso sia negativo,



la Reggenza procede convocando ciascuna forza politica appartenente alla coalizione vincitrice ovvero alle liste o coalizioni di liste di cui all'articolo 40, commi 11 e 12 della Legge n.6/1996 e sue successive modifiche che hanno sottoscritto l'accordo. Se riscontra che sussistano le condizioni politiche, può conferire un ulteriore mandato, assegnando un nuovo termine. In ogni caso, allo scadere di questo secondo termine, la Reggenza riunisce l'Ufficio di Presidenza per la convocazione del Consiglio Grande e Generale o al fine della discussione e approvazione del programma di governo e della nomina dei membri del Congresso di Stato o al fine di certificare il venir meno della maggioranza uscita dalle ultime elezioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e la Reggenza procede allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale.



LEGGE QUALIFICATA 16 SETTEMBRE 2019 N. 3

NORME TECNICHE IN MATERIA ELETTORALE

(MODIFICHE ALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 "LEGGE ELETTORALE" COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2007, DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2008, DALLA LEGGE QUALIFICATA N.3/2016 E DALLA LEGGE QUALIFICATA N.2/2019. MODIFICHE ALLA LEGGE QUALIFICATA 16 DICEMBRE 2005 N.186 COME MODIFICATA DALLA LEGGE QUALIFICATA N.1/2007 E DALLA LEGGE QUALIFICATA N.2/2019)

Art. 4

(Utilizzo a fini elettorali di dati detenuti da soggetti pubblici)

1. I dati personali contenuti in registri o elenchi detenuti da un soggetto pubblico possono essere trattati, previa richiesta motivata, da partiti, movimenti politici e comitati referendari esclusivamente per finalità di propaganda elettorale e di inoltro della connessa comunicazione politica, senza richiedere il consenso degli interessati, nel pieno rispetto della Legge 21 dicembre 2018 n. 171.
2. Le liste elettorali detenute presso l'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali, con richiesta motivata, sono trasmesse, diffuse o messe a disposizione di partiti, movimenti politici, comitati referendari per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo ed esclusivamente nel periodo che intercorre tra la data di emissione del decreto di convocazione dei Comizi Elettorali e la data di svolgimento della consultazione elettorale o referendaria.



CODICE PENALE (Legge 25 febbraio 1974 n. 17)

LIBRO SECONDO PARTE SPECIALE (...) TITOLO QUARTO I REATI CONTRO LO STATO (...) Capitolo VI REATI CONTRO I DIRITTI POLITICI

MISFATTI

Art. 394

(Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto)

Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta l'utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.

Si applica la prigionia di quarto grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.⁴²

⁴² **Testo originario (Legge n. 17/1974):**

Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta la utilità non dovuta.

Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai diritti politici e dai pubblici uffici, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.

MODIFICHE LEGISLATIVE:

Legge 14 marzo 1997 n.35, Articolo 3:

L'articolo 394 Codice Penale, richiamato dall'articolo 47 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 (Legge Elettorale) è così sostituito:



Art. 395

(Violazione del segreto di voto)

Chiunque con manovre illecite ottiene di conoscere il voto segreto espresso in una elezione o votazione di Stato, è punito con l'arresto di secondo grado.

Art. 396

(Violazione degli altri diritti politici dei cittadini)

Chiunque con violenza o minaccia impedisce a taluno di iscriversi ad un partito o ad un'associazione sindacale ovvero ve lo costringe; impedisce di farne propaganda o di partecipare alle riunioni o manifestazioni, pubbliche o private da essi organizzate; impedisce la presentazione delle istanze d'arengo o di altre petizioni ovvero l'esercizio di qualsiasi altro diritto politico, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

Art. 397

(Frode elettorale)

Chiunque nelle operazioni per l'elezione od il sorteggio delle persone preposte ai poteri pubblici o ad altro pubblico ufficio ovvero per il referendum o la votazione diretta, ne altera il risultato mediante attestazioni non veritiere od altri mezzi fraudolenti, è

"Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta la utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede.

Si applica la prigionia di terzo grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse."

Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1, Articolo 24:

L'articolo 394 del Codice Penale è così modificato:

"Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta l'utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.

Si applica la prigionia di quarto grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse."



punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici o dai diritti politici.

Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado, se il fatto è commesso da persona addetta alle operazioni sopra indicate.

Art. 398

(Turbativa di comizi o adunanze elettorali)

Chiunque impedisce o turba un comizio od altra riunione di propaganda elettorale ovvero il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.

Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Art. 399

(Illecito esercizio dei diritti politici dei cittadini)

Lo straniero o l'apolide residente, che nel territorio della Repubblica si arroga i diritti politici spettanti ai cittadini sammarinesi, è punito con la prigionia di primo grado. Il giudice può applicare l'espulsione dal territorio della Repubblica.



LEGGE QUALIFICATA 18 GIUGNO 2015 N.2

NORME DI INCOMPATIBILITA' PER L'APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI SEGRETE

Art.1

(Divieto di appartenenza ad associazioni segrete)

1. È fatto divieto di appartenenza ad associazioni segrete, comunque denominate, anche se costituite ed operanti all'estero, per i Capitani Reggenti, i membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, i Capitani di Castello e i membri di Giunta, i Magistrati del Tribunale Unico, i membri della Corte per il Trust e i rapporti fiduciari, i membri del Collegio Garante di Costituzionalità delle norme, i membri della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, gli appartenenti al Corpo diplomatico e consolare sammarinese, i comandanti e gli ufficiali dei corpi militari e di Polizia, i dirigenti e i funzionari responsabili di Unità Organizzative dell'Amministrazione Pubblica e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, gli organi di direzione, di rappresentanza e di controllo della Banca Centrale, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF), degli Enti e Aziende di Stato e delle società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato.

Art. 2

(Definizione di associazioni segrete)

1. Sono associazioni segrete, ai sensi del precedente articolo, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la propria esistenza, ovvero tenendo segrete finalità e/o attività, ovvero rendendo volontariamente sconosciuti in tutto od in parte ed anche reciprocamente i propri soci, affiliati anche attraverso giuramento incompatibile con il dovere di esclusiva fedeltà alla Repubblica, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, dell'Amministrazione Pubblica, di Enti Pubblici, nonché di servizi pubblici essenziali in modo da favorire i propri associati o interessi di parte.

Art.3

(Divieto di assunzione e decadenza di incarico pubblico)

1. L'appartenenza ad una delle predette associazioni di cui al superiore articolo 2, costituisce di per sé violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica o impossibilità di prestare validamente giuramento di fedeltà alla Repubblica o comunque impossibilità di adempiere le funzioni cui sono preposti nell'esclusivo bene e interesse della Repubblica.

2. L'appartenenza ad associazioni di cui al superiore articolo 2 comporta la decadenza dall'incarico ricoperto ovvero l'impossibilità di assumere gli incarichi pubblici indicati all'articolo 1.

Art. 4

(Dichiarazione di non appartenenza)



1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di presentare sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarazione attestante la non appartenenza, né attuale né pregressa, alle associazioni indicate nel precedente articolo 2, al momento della candidatura, per le cariche elettive, e dell'assunzione dell'incarico, per coloro che accedono ad una funzione pubblica. Tale dichiarazione dev'essere depositata alla Segreteria Istituzionale.
2. La dichiarazione resa ai sensi del comma precedente, che risulti falsa, verrà perseguita ai sensi del vigente codice penale.



DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2023 n.183

DETERMINAZIONE NUMERO UFFICI ELETTORALI SEZIONALI (SEGGI) E UFFICI ELETTORALI INTERSEZIONALI

Art. 1

(Determinazione Uffici elettorali destinati ad elettori residenti in territorio)

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche, il numero degli Uffici elettorali sezionali destinati agli elettori residenti in territorio, nonché il numero degli Uffici elettorali intersezionali, destinati allo spoglio dei voti espressi dagli elettori residenti in territorio, ai sensi dall'articolo 38, comma 5, sesto periodo della Legge n.6/1996 e successive modifiche, è il seguente:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| - Castello di Città di San Marino | n. 4 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale |
| - Castello di Borgo Maggiore | n. 6 Uffici elettorali sezionali
n. 2 Uffici elettorali intersezionali |
| - Castello di Acquaviva | n. 2 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale |
| - Castello di Chiesanuova | n. 1 Ufficio elettorale sezionale |
| - Castello di Domagnano | n. 3 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale |
| - Castello di Faetano | n. 1 Ufficio elettorale sezionale |
| - Castello di Fiorentino | n. 3 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale |
| - Castello di Montegiardino | n. 1 Ufficio elettorale sezionale |
| - Castello di Serravalle | n. 5 Uffici elettorali sezionali
n. 2 Uffici elettorali intersezionali |
| - Dogana | n. 5 Uffici elettorali sezionali
n. 2 Uffici elettorali intersezionali |



Art. 2

(Determinazione Uffici elettorali destinati ad elettori residenti all'estero)

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e successive modifiche, il numero degli Uffici elettorali sezionali riservati agli elettori residenti all'estero, istituiti nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle, nonché il numero degli Uffici elettorali intersezionali, destinati allo spoglio dei voti espressi dagli elettori residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, sesto periodo della Legge n. 6/1996 e successive modifiche, è il seguente:

- Castello di Città di San Marino n. 2 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale

- Castello di Borgo Maggiore n. 3 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale

- Castello di Serravalle n. 3 Uffici elettorali sezionali
n. 1 Ufficio elettorale intersezionale

Art. 3

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente decreto delegato. In particolare è abrogato il Decreto Delegato 15 settembre 2020 n.151.